

186.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	3
Missioni valesvoli nella seduta del 10 marzo 2014	3
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3
Progetti di atti dell'Unione europea (An- nunzio)	5
Atti di controllo e di indirizzo	5
Testo unificato delle proposte di legge nn. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749- 876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401- 1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914- 1946-1947-1977-2038-A	6
Proposte emendative riferite all'articolo 1 .	6

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 marzo 2014

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Chaouki, Cicchitto, Costa, D'Incà, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Ferranti, Fico, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Galan, Giachetti, Locatelli, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Madia, Mannino, Marazziti, Merlo, Migliore, Mogherini, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Rughetti, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Chaouki, Cicchitto, Costa, D'Incà, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Ferranti, Fico, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Galan, Giachetti, La Russa, Locatelli, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Madia, Mannino, Marazziti, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Mogherini, Nicoletti, Or-

lando, Pannarale, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Rughetti, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vito, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 7 marzo 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

BRUNO BOSSIO ed altri: « Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, concernenti l'abolizione del numero chiuso o programmato per l'immatricolazione presso le università, e altre disposizioni per la regolazione dell'iscrizione ai successivi anni di corso » (2169).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PICIERNO ed altri: « Disposizioni per favorire la testimonianza e la conserva-

zione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo» (1561) *Parere delle Commissioni II, V, VII e XI*;

NASTRI: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e delega al Governo per la revisione dell'ordinamento e delle carriere del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica » (1868) *Parere delle Commissioni II, V, VII e XI*;

NASTRI: « Disposizioni concernenti le caratteristiche degli impianti di allarme dotati di telecamere con trasmissione diretta audio-video e agevolazioni fiscali per la loro installazione » (1887) *Parere delle Commissioni II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X*;

SPERANZA ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero » (1955) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III e V*.

II Commissione (Giustizia):

S. 10-362-388-395-849-874 — Senatori MANCONI ed altri; senatori CASSON ed altri; senatore BARANI; senatori DE PETRIS e DE CRISTOFARO; senatori BUCARELLA ed altri; senatore TORRISI: « Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano » (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2168) *Parere delle Commissioni I, III e V*.

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012 » (2089) *Parere delle Commissioni I, II, V e VI*;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in

materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012 » (2090) *Parere delle Commissioni I, II, V e VI*;

« Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012 » (2099) *Parere delle Commissioni I, II e V*.

V Commissione (Bilancio):

BRESCIA ed altri: « Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale a interventi di valorizzazione e ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico » (1860) *Parere delle Commissioni I, VII e VIII*.

VI Commissione (Finanze):

REALACCI ed altri: « Modifiche agli articoli 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia di agevolazioni fiscali per la donazione di beni a soggetti operanti senza scopo di lucro » (1816) *Parere delle Commissioni I, V, X, XII e XIV*;

BOCCADUTRI ed altri: « Disposizioni concernenti la limitazione dell'uso del contante e la promozione dell'impiego di strumenti di pagamento elettronici » (1928) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X e XIV*.

VII Commissione (Cultura):

PICIERNO ed altri: « Disposizioni per il sostegno del settore musicale, della musica popolare contemporanea italiana e delle opere prime di artisti emergenti » (1557) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,*

per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):

LODOLINI ed altri: « Disposizioni per il contrasto del fenomeno dell'erosione costiera lungo il litorale adriatico delle Marche e per la valorizzazione turistica del territorio » (1867) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

PICIERNO ed altri: « Istituzione del premio annuale “Angeli del Fango – Premio nazionale ai giovani volontari” » (1559) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

MONCHIERO ed altri: « Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia » (1780) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 7 marzo 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Allegato della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a

nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (COM(2014) 93 final – Annex 1), che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio (COM(2014) 111 final) e relativi allegati (COM(2014) 111 final – Annexes 1 to 3) e documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2014) 52 final), che sono assegnati in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 (COM(2014) 159 final), che è assegnato in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; CIRIELLI; PISICCHIO; BERSANI ED ALTRI; FRANCESCO SAVERIO ROMANO; MIGLIORE ED ALTRI; LENZI; ZAMPA E MARZANO; ZAMPA E GHIZZONI; MARTELLA; FRANCESCO SANNA; BOBBA ED ALTRI; GIACHETTI ED ALTRI; GIORGIA MELONI ED ALTRI; RIGONI ED ALTRI; RIGONI ED ALTRI; NICOLETTI ED ALTRI; MARTELLA ED ALTRI; VARGIU; BURSTONE ED ALTRI; BALDUZZI ED ALTRI; LAFFRANCO ED ALTRI; VARGIU; TONINELLI ED ALTRI; PORTA ED ALTRI; ZACCAGNINI ED ALTRI; VALIANTE ED ALTRI; LAURICELLA; MICHELE BORDO; MARCO MELONI ED ALTRI; DI BATTISTA ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (A.C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-A)

A.C. 3-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: La Conferenza permanente Stato regioni comunica entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione della presente legge, la ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali che ogni singola regione ha provveduto a proporre in accordo con gli enti locali territoriali, al Ministero dell'interno che entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione provvede con proprio regolamento a redigere la definitiva ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali del territorio nazionale.

Conseguentemente:

sopprimere le Tabelle A e B;

al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: tabella A allegata al presente testo unico con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2;

al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole le parole: tabella B con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2.

1. 10. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nelle circoscrizioni fino alla fine del comma con le seguenti: in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province, come indicato nella tabella «A». Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, in ciascuna circoscrizione è istituito un collegio plurinominali corrispondente alla provincia con l'eccezione delle province di Torino, Milano, Roma e Napoli, suddivise

in più collegi plurinominali, come indicato nella tabella « B » allegata al presente testo unico.

Conseguentemente:

sostituire le tabelle A e B Camera con le seguenti:

« Tabella A

CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

Aosta,
Novara,
Cuneo,
Asti,
Torino,
Alessandria,
Verbano Cusio Ossola,
Vercelli,
Biella,
Lodi,
Brescia,
Bergamo,
Monza e Brianza,
Como,
Pavia,
Mantova,
Lecco,
Varese,
Cremona,
Milano,
Sondrio,
Trento,
Bolzano,
Treviso,
Verona,
Padova,
Vicenza,
Venezia,
Belluno,
Rovigo,
Pordenone,
Udine,
Gorizia,
Trieste,
Imperia,
Savona,
La Spezia,
Genova,
Reggio Emilia,
Rimini,

Ravenna,
Forlì-Cesena,
Parma,
Modena,
Piacenza,
Bologna,
Ferrara,
Prato,
Pistoia,
Pisa,
Arezzo,
Siena,
Grosseto,
Lucca,
Firenze,
Livorno,
Massa-Carrara,
Perugia,
Terni,
Pesaro e Urbino,
Macerata,
Ancona,
Fermo,
Ascoli Piceno,
Latina,
Viterbo,
Roma,
Rieti,
Frosinone,
Teramo,
Pescara,
Chieti,
L'Aquila,
Campobasso,
Isernia,
Caserta,
Salerno,
Avellino,
Napoli,
Benevento,
Matera,
Potenza,
Bari,
Barletta-Andria-Trani,
Lecce,
Taranto,
Brindisi,
Foggia,
Crotone,
Reggio Calabria,
Catanzaro,
Cosenza,

Vibo Valentia,
Ragusa,
Catania,
Trapani,
Siracusa,
Palermo,
Agrigento,
Caltanissetta,
Messina,
Enna,
Olbia-Tempio,
Sassari,
Cagliari,
L'Ogliastra,
Oristano,
Carbonia-Iglesias,
Nuoro,
Medio Campidano,
Tabella B Camera

COLLEGI PLURINOMINALI

Provincia di Aosta,
Provincia di Novara,
Provincia di Cuneo,
Provincia di Asti,
Torino 1 (comune di Torino),
Torino 2 (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese, Villereggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Canavese, Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Settimo Rottaro, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè, Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cosano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da

Po, Rivalba, Lauriano, Monteu da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Loranze, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Collettero Castelnuovo, Collettero Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Canavese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Casellette, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balanero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezenile, Monastero Di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo, Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglianico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini),
Provincia di Alessandria,
P. Verbano Cusio Ossola,
Provincia di Vercelli,
Provincia di Biella,
Provincia di Lodi,
Provincia di Brescia,
Provincia di Bergamo,
Prov. di Monza e Brianza,
Provincia di Como,
Provincia di Pavia,
Provincia di Mantova,
Provincia di Lecco,
Provincia di Varese,
Provincia di Cremona,

Milano 1 (circo­scrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milane­se, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello),	Provincia di Verona,
Milano 2 (circo­scrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo),	Provincia di Padova,
Milano 3 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de' Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellin­zago Lombardo, Cambiagio, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colom­bano al Lambro),	Provincia di Vicenza,
Milano 3 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bar­reggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milane­se, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dai­rago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, No­viglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Me­sero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate),	Provincia di Venezia,
Provincia di Bolzano,	Provincia di Belluno,
Provincia di Treviso,	Provincia di Rovigo,
	Provincia di Pordenone,
	Provincia di Udine,
	Provincia di Gorizia,
	Provincia di Trieste,
	Provincia di Imperia,
	Provincia di Savona,
	Provincia della Spezia,
	Provincia di Genova,
	Provincia di Reggio Emilia,
	Provincia di Rimini,
	Provincia di Ravenna,
	Provincia di Forlì-Cesena,
	Provincia di Parma,
	Provincia di Modena,
	Provincia di Piacenza,
	Provincia di Bologna,
	Provincia di Ferrara,
	Provincia di Prato,
	Provincia di Pistoia,
	Provincia di Pisa,
	Provincia di Arezzo,
	Provincia di Siena,
	Provincia di Grosseto,
	Provincia di Lucca,
	Provincia di Firenze,
	Provincia di Livorno,
	Provincia di Massa-Carrara,
	Provincia di Perugia,
	Provincia di Terni,
	Provincia di Pesaro e Provincia di Urbino,
	Provincia di Macerata,
	Provincia di Ancona,
	Provincia di Fermo,
	Provincia di Ascoli Piceno,
	Provincia di Latina,
	Provincia di Viterbo,
	Roma 1 (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V),
	Roma 2 (municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX),
	Roma 3 (municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV),
	Roma 4 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tre-

vignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno),

Roma 5 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Cerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Roffredo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpinete Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Galliciano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo),

Provincia di Frosinone,

Provincia di Teramo,

Provincia di Pescara,

Provincia di Chieti,

Provincia dell'Aquila,

Provincia di Campobasso,

Provincia di Isernia,

Provincia di Caserta,

Provincia di Salerno,

Provincia di Avellino,

Napoli 1 (comune di Napoli),

Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di

Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciiano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli),

Napoli 3 (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena, Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri),

Provincia di Potenza,

Provincia di Bari,

Provincia Barletta-Andria-Trani,

Provincia di Lecce,

Provincia di Taranto,

Provincia di Brindisi,

Provincia di Foggia,

Provincia di Crotona,

Provincia di Reggio Calabria,

Provincia di Catanzaro,

Provincia di Cosenza,

Provincia di Vibo Valentia,

Provincia di Ragusa,

Provincia di Catania,

Provincia di Trapani,

Provincia di Siracusa,

Provincia di Palermo,

Provincia di Agrigento,

Provincia di Caltanissetta,

Provincia di Messina,

Provincia di Enna,

Provincia di Olbia-Tempio,
 Provincia di Sassari,
 Provincia di Cagliari,
 Provincia dell'Ogliastra,
 Provincia di Oristano,
 Provincia di Carbonia-Iglesias,
 Provincia di Nuoro,
 Provincia del Medio Campidano.

Al comma 3, capoverso « ART. 3 », sopprimere i commi 3 e 4.

- 1. 5.** Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 1 », comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nelle circoscrizioni fino alla fine del periodo con le seguenti: in circoscrizioni elettorali.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: nei collegi fino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi elettorali;

sopprimere le Tabelle A e B;

all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2:

primo periodo, sostituire le parole da: nelle circoscrizioni fino alla fine del periodo con le seguenti: in circoscrizioni elettorali.

secondo periodo, sostituire le parole da: nei collegi fino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi plurinominali;

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis – (Istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per la definizione della tabella delle circoscrizioni elettorali – Tabella A – e della tabella dei collegi per l'elezione del Senato della Repubblica – Tabella B –). – 1. Ai fini della definizione della tabella relativa alle circoscrizioni elettorali, tabella A, nonché

della tabella concernente i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, tabella B, è istituita una Commissione parlamentare bicamerale composta da dieci deputati e dieci senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, e comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in Parlamento.

2. La Commissione completa la definizione delle tabelle entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione della presente legge ».

- 1. 195.** Migliore, Pillozzi, Kronbichler, La Russa.

Al comma 1, capoverso « ART. 1 », comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: indicate nella tabella fino a: tabella B allegata al presente testo unico con le seguenti: e nei relativi collegi plurinominali individuati con le modalità di cui al successivo comma.

Conseguentemente:

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi possono anche includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, ma non dividere

il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinomiali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto.

Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al periodo precedente sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere. Lo schema del decreto legislativo di cui al primo periodo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei

ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al comma precedente qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.;

al comma 3, capoverso « ART. 3 », apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* di cui alla tabella A allegata al presente testo unico *con le seguenti:* di cui alla tabella da individuarsi attraverso le modalità di cui al comma 2-bis;

2) *al comma 2, sostituire le parole:* di cui alla Tabella B *con le seguenti:* di cui alla tabella da individuarsi attraverso le modalità di cui al comma 2-bis.

1. 11. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 1, capoverso « ART. 1 », comma 2, primo periodo, sostituire le Tabelle A e B con le seguenti:

« Tabella A

PROVINCIALI

Aosta,
Novara,
Cuneo,
Asti,

Torino,
Alessandria,
Verbano Cusio Ossola,
Vercelli,
Biella,
Lodi,
Brescia,
Bergamo,
Monza e Brianza,
Como,
Pavia,
Mantova,
Lecco,
Varese,
Cremona,
Milano,
Sondrio,
Trento,
Bolzano,
Treviso,
Verona,
Padova,
Vicenza,
Venezia,
Belluno,
Rovigo,
Pordenone,
Udine,
Gorizia,
Trieste,
Imperia,
Savona,
La Spezia,
Genova,
Reggio Emilia,
Rimini,
Ravenna,
Forlì-Cesena,
Parma,
Modena,
Piacenza,
Bologna,
Ferrara,
Prato,
Pistoia,
Pisa,
Arezzo,
Siena,
Grosseto,
Lucca,
Firenze,
Livorno,

Massa-Carrara,
Perugia,
Terni,
Pesaro e Urbino,
Macerata Ancona Fermo,
Ascoli Piceno,
Latina,
Viterbo,
Roma,
Rieti,
Frosinone,
Teramo,
Pescara,
Chieti,
L'Aquila,
Campobasso,
Isernia,
Caserta,
Salerno,
Avellino,
Napoli,
Benevento,
Matera,
Potenza,
Bari,
Barletta-Andria-Trani,
Lecce,
Taranto,
Brindisi,
Foggia,
Crotone,
Reggio Calabria,
Catanzaro,
Cosenza,
Vibo Valentia,
Ragusa,
Catania,
Trapani,
Siracusa,
Palermo,
Agrigento,
Caltanissetta,
Messina,
Enna,
Olbia-Tempio,
Sassari,
Cagliari,
L'Ogliastra,
Oristano,
Carbonia-Iglesias,
Nuoro,
Medio Campidano,

Tabella B Camera

COLLEGI PLURINOMINALI

Provincia di Aosta,
Provincia di Novara,
Provincia di Cuneo,
Provincia di Asti
Torino 1 (comune di Torino),
Torino 2 (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese, Villereggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Canavese, Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Settimo Rottaro, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè, Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cossano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Rivalba, Lauriano, Monte da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Lorzane, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Collettero Castelnovo, Collettero Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Ca-

navese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Caselletto, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balan-gero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero Di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, German-gnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglanico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini),
Provincia di Alessandria,
P. Verbano Cusio Ossola,
Provincia di Vercelli,
Provincia di Biella,
Provincia di Lodi,
Provincia di Brescia,
Provincia di Bergamo,
P. di Monza e Brianza,
Provincia di Como,
Provincia di Pavia,
Provincia di Mantova,
Provincia di Lecco,
Provincia di Varese,
Provincia di Cremona,
Milano 1 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello),
Milano 2 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo),
Milano 3 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Coltu-

rano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Panti-
gliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate,
Melzo, Truccazzano, Cassina de' Pecchi,
Bussero, Carugate, Pessano con Bornago,
Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellin-
zago Lombardo, Cambiagio, Gessate, In-
zago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano,
Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano
Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Co-
lombano al Lambro),

Milano 4 (comuni di Legnano, Abbiate-
grasso, Parabiago, Garbagnate Milanese,
Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Ba-
reggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solato,
Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Cane-
grate, Arluno, Sedriano, Castano Primo,
Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago,
Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona,
Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Vi-
sconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Mila-
nese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su
Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo,
Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dai-
rago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo,
Santo Stefano Ticino, Robecchetto con
Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, No-
viglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Me-
sero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate
Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di
Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone,
Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate),

Provincia di Trento,

Provincia di Bolzano,

Provincia di Treviso,

Provincia di Verona,

Provincia di Padova,

Provincia di Vicenza,

Provincia di Venezia,

Provincia di Belluno,

Provincia di Rovigo,

Provincia di Pordenone,

Provincia di Udine,

Provincia di Gorizia,

Provincia di Trieste,

Provincia di Imperia,

Provincia di Savona,

Provincia della Spezia,

Provincia di Genova,

Reggio Emilia,

Provincia di Rimini,

Provincia di Ravenna,

Provincia di Forlì-Cesena,

Provincia di Parma,

Provincia di Modena,

Provincia di Piacenza,

Provincia di Bologna,

Provincia di Ferrara,

Provincia di Prato,

Provincia di Pistoia,

Provincia di Pisa,

Provincia di Arezzo,

Provincia di Siena,

Provincia di Grosseto,

Provincia di Lucca,

Provincia di Firenze,

Provincia di Livorno,

Provincia di Massa-Carrara,

Provincia di Perugia,

Provincia di Terni,

Prov. di Pesaro e Urbino,

Provincia di Macerata,

Provincia di Ancona,

Provincia di Fermo,

Provincia di Ascoli Piceno,

Provincia di Latina,

Provincia di Viterbo,

Roma 1 (municipi del comune di Roma
nn. I, II, III, IV, V),

Roma 2 (municipi del comune di Roma
nn. VI, VII, VIII, IX),

Roma 3 (municipi del comune di Roma
nn. XI, XII, XIII, XIV, XV),

Roma 4 (municipio del comune di Roma
n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara
Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino,
Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tre-
vignano Romano, Allumiere, Canale Mon-
terano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Net-
tuno),

Roma 5 (comuni di Monterotondo, Fiano
Romano, Capena, Castelnuovo di Porto,
Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana,
Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola,
Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Ti-
berina, Campagnano di Roma, Civitella
San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano
Romano, Montelibretti, Montorio Romano,
Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Ro-
mano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Ro-
mano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado,
Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale,
Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Ro-
mano, Cerano, Guidonia Montecelio,
Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Rio-

freddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Galliciano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo),

Provincia di Frosinone,

Provincia di Teramo,

Provincia di Pescara

Provincia di Chieti,

Provincia dell'Aquila,

Provincia di Isernia,

Provincia di Campobasso,

Provincia di Caserta,

Provincia di Salerno,

Provincia di Avellino,

Napoli 1 (comune di Napoli),

Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Bruscianno, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli),

Napoli 3 (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, San-

t'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri),

Provincia di Potenza,

Provincia di Bari,

P. di Barletta-Andria-Trani,

Provincia di Lecce,

Provincia di Taranto,

Provincia di Brindisi,

Provincia di Foggia,

Provincia di Crotona,

Provincia di Reggio Calabria,

Provincia di Catanzaro,

Provincia di Cosenza,

Provincia di Vibo Valentia,

Provincia di Ragusa,

Provincia di Catania,

Provincia di Trapani,

Provincia di Siracusa,

Provincia di Palermo,

Provincia di Agrigento,

Provincia di Caltanissetta,

Provincia di Messina,

Provincia di Enna,

Provincia di Olbia-Tempio,

Provincia di Sassari,

Provincia di Cagliari,

Provincia dell'Ogliastra,

Provincia di Oristano,

Provincia di Carbonia-Provincia di Iglesias,

Provincia di Nuoro,

Provincia del Medio Campidano.

1. 196. Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:», così come determinata dall'articolo 1 e dalla tabella A allegata alla legge n. 277 del 1993.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere la tabella A;

sopprimere il comma 6;

al comma 11, sopprimere le parole: e le parole: « indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, » sono sostituite dalle seguenti: « del capoluogo della regione ».

***1. 601.** Dorina Bianchi, Leone.

Al comma 1, capoverso « ART. 1 », comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , così come determinata dall'articolo 1 e dalla tabella A allegata alla legge n. 277 del 1993.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere la tabella A;

sopprimere il comma 6;

al comma 11, sopprimere le parole: e le parole: « indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, » sono sostituite dalle seguenti: « del capoluogo della regione ».

***1. 613.** Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 311
(NUOVA FORMULAZIONE)

All'emendamento 1. 311 (nuova formulazione) sopprimere la parte consequenziale relativa alla soppressione della Tabella B Camera.

Conseguentemente:

alla parte consequenziale relativa al capoverso ART. 1-bis:

comma 1:

lettera a), sostituire le parole da: nel caso di province di ridotte dimensioni fino alla fine del periodo con le seguenti: o

è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni ricompresi in altra provincia;

lettera b), terzo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito sino alla fine del periodo, con le seguenti: mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati;

sopprimere la lettera c);

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) i collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati non possono essere inferiori al numero di 115, e non possono essere superiori a 125.

comma 2, dopo le parole: dieci esperti aggiungere le seguenti: in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere;

comma 3, dopo le parole: trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

sopprimere la parte consequenziale relativa alla Tabella B Senato.

alla parte consequenziale relativa al capoverso ART. 2-bis:

comma 1:

lettera a), sostituire da: nel caso di province di ridotte dimensioni fino alla fine del periodo con le seguenti: o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993,

n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni ricompresi in altra provincia;

lettera b), terzo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito sino alla fine del periodo, con le seguenti: mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati;

sopprimere la lettera c);

aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

d) i collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica non possono essere inferiori al numero di 60, e non possono essere superiori a 65;

e) le Regioni in cui il numero dei seggi assegnati è pari o inferiore a 7, sono costituite in un unico collegio plurinomiale.

al comma 2, dopo le parole: dieci esperti aggiungere le seguenti: in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere;

al comma 3, dopo le parole: trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

(Disposizioni transitorie).

1. Qualora si debba procedere alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e non sia stato emanato il decreto legislativo di cui agli articoli 1-bis e 2-bis, i collegi plurinominali sono quelli indicati nella Tabella « B » allegata alla presente legge.

Sostituire le tabelle B Camera e Senato con le seguenti:

Tabella B Camera

Circoscrizione Piemonte

1. Province di Alessandria e Asti

2. Province di Biella e Vercelli

3. Provincia di Cuneo

4. Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola

5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 1, Torino 2, Torino 8

6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 3, Torino 4, Venaria Reale, Rivarolo Canavese

7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 5, Ivrea, Chivasso, Settimo Torinese

8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 6, Torino 7, Moncalieri, Nichelino

9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rivoli, Collegno, Giaveno, Pinerolo

Circoscrizione Lombardia

1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bergamo, Albino, Ponte San Pietro (ad esclusione dei comuni del collegio compresi nella provincia di Lecco), Zogno

2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Dalmine, Seriate, Costa Volpino, Treviglio

3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Desenzano del Garda, Ghedi, Orzinuovi, Chiari

4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Brescia-Flero, Brescia-Roncadelle, Rezzato, Lumezzane, Darfo Boario Terme

5. Provincia di Como

6. Province di Cremona e Lodi

7. Province di Lecco e Sondrio

8. Provincia di Mantova

9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 9, Corsico, Abbiategrasso, Busto Garolfo

10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 7, Milano 8, Rozzano, San Giuliano Milanese

11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 1, Milano 3, Milano 4, Milano 5

12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 2, Milano 6, Milano 10, Milano 11

13. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Sesto San Giovanni, Cologno Monzese (ad esclusione del comune di Brugherio), Pioltello, Melzo e i singoli comuni di Brussero, Cambiagio, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda

14. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Legnano, Rho, Bollate, Paderno Dugnano (ad esclusione del comune di Varedo), Cinisello Balsamo (ad esclusione dei comuni di Muggiò e Nova Milanese) e i singoli comuni di Solaro e Cesate

15. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Limbiate (ad esclusione dei comuni di Solaro e Cesate), Desio, Seregno e i singoli comuni di Varedo, Nova Milanese e Muggiò

16. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Monza, Vimercate, Agrate Brianza (ad esclusione dei comuni di Bussero, Cambiagio, Carugate, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda) e il singolo comune di Brugherio

17. Provincia di Pavia

18. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Luino, Sesto Calende, Varese

19. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tradate, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno

Circoscrizione Veneto

1. Provincia di Belluno

2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Padova-Selvazzano Dentro, Padova centro storico, Albignasego, Cittadella, Vigonza

3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rovigo, Adria, Piove di Sacco, Este e i singoli comuni di Bergantino, Castelmasa, Castelnovo Bariano e Melara

4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Treviso, Castelfranco Veneto, Oderzo

5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vittorio Veneto, Montebelluna, Conegliano e il singolo comune di Segusino

6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-San Marco, Venezia-San Donà di Piave, Portogruaro

7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Mirano, Chioggia

8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Est, San Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto

9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Ovest, Bussolengo, Villafranca di Verona, Legnago (ad esclusione dei singoli comuni di Bergantino, Castelmasa, Castelnovo Bariano e Melara)

10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vicenza, Bassano del Grappa, Thiene

11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Arzignano, Schio, Dueville

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia

1. Province di Gorizia e Trieste

2. Provincia di Pordenone

3. Provincia di Udine

Circoscrizione Liguria

1. I singoli comuni di Genova, Cogoleto, Arenzano, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Tiglieto

2. Provincia di La Spezia e i singoli comuni della provincia di Genova non ricompresi nel collegio plurinomiale Liguria 1

3. Province di Imperia e Savona

Circoscrizione Emilia Romagna

1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna-Borgo Panigale, Bologna-San Donato, Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto

2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna Mazzini, Bologna-Pianoro, Imola, San Lazzaro in Savena

3. Provincia di Ferrara

4. Province di Forlì Cesena e Rimini

5. Provincia di Modena

6. Provincia di Parma

7. Provincia di Piacenza

8. Provincia di Ravenna

9. Provincia di Reggio Emilia

Circoscrizione Toscana

1. Province di Arezzo e Siena
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 1, Firenze 2, Firenze-Pontassieve, Bagno a Ripoli
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 3, Scandicci, Sesto Fiorentino, Empoli
4. Province di Grosseto e Livorno
5. Province di Lucca e Massa
6. Provincia di Pisa
7. Province di Pistoia e Prato

Circoscrizione Umbria

1. Provincia di Perugia
2. Provincia di Terni

Circoscrizione Marche

1. Provincia di Ancona
2. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
3. Provincia di Pesaro e Urbino

Circoscrizione Lazio

1. Provincia di Frosinone
2. Provincia di Latina
3. Province di Rieti e Viterbo
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Centro, Roma-Ostiense, Roma Portuense, Roma-Sub. Gianicolese, Roma Gianicolese
5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Tuscolano, Roma-Appio Latino, Roma-Ardeatino, Roma-Lido di Ostia
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Prenestino Centocelle, Roma-Don Bosco, Roma Ciampino
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Trieste, Roma-Montesacro, Roma-Prenestino Labicano, Roma-Della Vittoria
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Fiumicino, Roma-Trionfale, Roma-Tomba di Nerone, Roma-Primavalle
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma Val Melaina, Roma-Pietralata, Roma-Collatino, Roma-Torre Angela

10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Civitavecchia, Monterotondo, Guidonia Montecelio, Tivoli

11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Colleferro, Marino, Velletri, Pomezia

Circoscrizione Abruzzo

1. Provincia di Pescara
2. Provincia di Chieti
3. Province di L'Aquila e Teramo

Circoscrizione Molise

1. Province di Campobasso e Isernia

Circoscrizione Campania

1. Provincia di Avellino
2. Provincia di Benevento
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Caserta, Maddaloni, Aversa, Casal di Principe
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Capua
5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Vomero, Napoli-Fuorigrotta, Napoli-Pianura, Napoli-Arenella
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Ischia, Napoli San Carlo all'Arena, Napoli-Secondigliano, Napoli-Ponticelli, Napoli-San Lorenzo
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giugliano in Campania, Pozzuoli, Arzano, Marano
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Afragola, Casoria, San Giorgio a Cremano, Portici
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Nola, San Giuseppe Vesuviano, Pomigliano, Acerra
10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torre del Greco, Torre Annunziata, Gragnano, Castellammare di Stabia
11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-centro, Cava de' Tirreni, Nocera Inferiore, Scafati
12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-Mercato San Severino, Eboli, Sala Consilina, Vallo della Lucania, Battipaglia

Circoscrizione Puglia

1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bitonto, Altamura e i singoli comuni di Molfetta, Corato e Ruvo di Puglia
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Modugno, Bari-S. Paolo-Stanic, Bari-Libertà Marconi
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bari-Mola di Bari, Triggiano, Monopoli (ad esclusione del comune di Fasano), Putignano
4. Provincia di Barletta-Andria-Trani
5. Provincia di Brindisi
6. Provincia di Foggia
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Lecce, Squinzano, Nardò
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tricase, Maglie, Casarano, Galatina
9. Provincia di Taranto

Circoscrizione Basilicata

1. Province di Matera e Potenza

Circoscrizione Calabria

1. Province di Catanzaro e Crotona
2. Provincia di Cosenza
3. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia

Circoscrizione Sicilia

1. Provincia di Agrigento
2. Province di Caltanissetta e Enna
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giarre, Acireale, Gravina di Catania, Catania-Misterbianco
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Paternò, Catania-Picanello, Catania-Cardinale, Caltagirone e i singoli comuni di Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Scordia, Vizzini
5. Provincia di Messina
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Palermo-Zisa, Palermo-Libertà, Palermo-Villagrazia, Palermo-Settecannoli
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Cefalù, Termini Imerese, Bagheria

8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Partinico, Palermo-Capaci, Palermo-Resuttana e i singoli comuni di Balestrate, Camporeale e Trappeto
9. Province di Ragusa e Siracusa
10. Provincia di Trapani

Circoscrizione Sardegna

1. Provincia di Cagliari
2. Province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Oristano
3. Province di Nuoro, dell'Ogliastra, Olbia Tempio e Sassari

La circoscrizione Trentino Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali, determinati ai sensi della legge n. 277 del 1993. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è assegnata col metodo del recupero proporzionale.

La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.

Tabella B Senato

Circoscrizione Piemonte

1. Province di Alessandria, Asti e Cuneo
2. Province di Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
3. Collegi Camera: Piemonte 5, Piemonte 6 e Piemonte 7
4. Collegi Camera: Piemonte 8 e Piemonte 9

Circoscrizione Lombardia

1. Provincia di Bergamo
2. Provincia di Brescia
3. Provincia di Varese
4. Province di Lodi e Pavia
5. Province di Cremona e Mantova
6. Province di Lecco e Monza Brianza
7. Province di Como e Sondrio
8. Collegi Camera: Lombardia 9, Lombardia 10, Lombardia 11
9. Collegi Camera: Lombardia 12, Lombardia 13, Lombardia 14

Circoscrizione Veneto

1. Province di Verona e Rovigo
2. Provincia di Vicenza
3. Province di Treviso e Belluno
4. Provincia di Padova
5. Provincia di Venezia

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia

1. Province di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone

Circoscrizione Liguria

1. Province di Genova e La Spezia
2. Province di Imperia e Savona

Circoscrizione Emilia Romagna

1. Province di Bologna e Ferrara
2. Province di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena
3. Province di Reggio Emilia e Modena
4. Province di Parma e Piacenza

Circoscrizione Toscana

1. Province di Firenze e Prato
2. Province di Arezzo, Siena e Grosseto
3. Province di Pisa e Livorno
4. Province di Lucca, Massa e Carrara e Pistoia

Circoscrizione Umbria

1. Province di Perugia e Terni

Circoscrizione Marche

1. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
2. Province di Ancona e Pesaro e Urbino

Circoscrizione Lazio

1. Province di Frosinone e Latina
2. Province di Rieti e Viterbo
3. Collegi Camera: Lazio 4 e Lazio 5
4. Collegi Camera: Lazio 6 e Lazio 7
5. Collegi Camera: Lazio 8 e Lazio 9
6. Collegi Camera: Lazio 10 e Lazio 11

Circoscrizione Abruzzo

1. Province di Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara

Circoscrizione Molise

1. Province di Campobasso e Isernia

Circoscrizione Campania

1. Provincia di Avellino
2. Province di Caserta e Benevento
3. Collegi Camera: Campania 5 e Campania 6
4. Collegi Camera: Campania 7 e Campania 8
5. Collegi Camera: Campania 9 e Campania 10
6. Provincia di Salerno

Circoscrizione Puglia

1. Province di Foggia e Barletta-Andria-Trani
2. Provincia di Bari
3. Province di Taranto e Brindisi
4. Provincia di Lecce

Circoscrizione Basilicata

1. Province di Matera e Potenza

Circoscrizione Calabria

1. Province di Catanzaro, Crotone e Cosenza
2. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia

Circoscrizione Sicilia

1. Provincia di Caltanissetta, Siracusa e Ragusa
2. Province di Messina e Enna
3. Province di Trapani e Agrigento
4. Provincia di Catania
5. Provincia di Palermo

Circoscrizione Sardegna

1. Province di Sassari, Olbia Tempio, Nuoro e Oristano

2. Province di Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra

La regione Trentino Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali.

La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.

0. 1. 311. 12. Centemero, Ravetto, Sandra Savino.

All'emendamento 1. 311 (nuova formulazione):

alla parte consequenziale relativa al capoverso ART. 1-bis:

comma 1:

lettera a), sostituire le parole da: nel caso di province di ridotte dimensioni fino alla fine del periodo con le seguenti: o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni ricompresi in altra provincia;

lettera b), terzo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito sino alla fine del periodo, con le seguenti: mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati;

dopo la lettera b) inserire le seguenti:

b-bis) nella circoscrizione Trentino Alto Adige sono determinati, in base ai principi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, otto collegi uninominali assicurando che il territorio di nessun collegio sia ricompreso in più di una circoscrizione provinciale;

b-ter) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito tenendo conto della presenza delle minoranze linguistiche, ai sensi della legge n. 38 del 2001;

sopprimere la lettera c);

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) i collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati non possono essere superiori a 120.

comma 2, dopo le parole: dieci esperti aggiungere le seguenti: in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere;

comma 3, dopo le parole: trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 311. 12. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Centemero, Ravetto, Sandra Savino.

(Approvato)

All'emendamento 1. 311 (nuova formulazione), sopprimere la parte consequenziale relativa alla tabella B Camera.

Conseguentemente:

sopprimere la parte consequenziale relativa alla Tabella B Senato;

dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

(Disposizioni transitorie).

1. Qualora si debba procedere alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e non sia stato emanato il decreto legislativo di cui agli articoli 1-bis e 2-bis, i collegi plurinominali sono quelli indicati nella Tabella « B » allegata alla presente legge.

Sostituire le tabelle B Camera e Senato con le seguenti:

Tabella B Camera

Circoscrizione Piemonte

1. Province di Alessandria e Asti
2. Province di Biella e Vercelli
3. Provincia di Cuneo
4. Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 1, Torino 2, Torino 8
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 3, Torino 4, Venaria Reale, Rivarolo Canavese
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 5, Ivrea, Chivasso, Settimo Torinese
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 6, Torino 7, Moncalieri, Nichelino
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rivoli, Collegno, Giaveno, Pinerolo

Circoscrizione Lombardia

1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bergamo, Albino, Ponte San Pietro (ad esclusione dei comuni del collegio compresi nella provincia di Lecco), Zogno
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Dalmine, Seriate, Costa Volpino, Treviglio
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Desenzano del Garda, Ghedi, Orzinuovi, Chiari
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Brescia-Flero, Brescia-Roncadelle, Rezzato, Lumezzane, Darfo Boario Terme
5. Provincia di Como
6. Province di Cremona e Lodi
7. Province di Lecco e Sondrio
8. Provincia di Mantova
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 9, Corsico, Abbiategrasso, Busto Garolfo
10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 7, Milano 8, Rozzano, San Giuliano Milanese

11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 1, Milano 3, Milano 4, Milano 5

12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 2, Milano 6, Milano 10, Milano 11

13. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Sesto San Giovanni, Cologno Monzese (ad esclusione del comune di Brugherio), Pioltello, Melzo e i singoli comuni di Brussero, Cambiagio, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda

14. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Legnano, Rho, Bollate, Paderno Dugnano (ad esclusione del comune di Varedo), Cinisello Balsamo (ad esclusione dei comuni di Muggiò e Nova Milanese) e i singoli comuni di Solaro e Cesate

15. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Limbiate (ad esclusione dei comuni di Solaro e Cesate), Desio, Seregno e i singoli comuni di Varedo, Nova Milanese e Muggiò

16. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Monza, Vimercate, Agrate Brianza (ad esclusione dei comuni di Bussero, Cambiagio, Carugate, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda) e il singolo comune di Brugherio

17. Provincia di Pavia

18. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Luino, Sesto Calende, Varese

19. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tradate, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno

Circoscrizione Veneto

1. Provincia di Belluno

2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Padova-Selvazzano Dentro, Padova centro storico, Albignasego, Cittadella, Vigonza

3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rovigo, Adria, Piove di Sacco, Este e i singoli comuni di Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara

4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Treviso, Castelfranco Veneto, Oderzo

5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vittorio Veneto, Montebelluna, Conegliano e il singolo comune di Segusino

6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-San Marco, Venezia-San Donà di Piave, Portogruaro

7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Mirano, Chioggia

8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Est, San Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto

9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Ovest, Bussolengo, Villafranca di Verona, Legnago (ad esclusione dei singoli comuni di Bergantino, Castelmasa, Castelnovo Bariano e Melara)

10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vicenza, Bassano del Grappa, Thiene

11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Arzignano, Schio, Dueville

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia

1. Province di Gorizia e Trieste
2. Provincia di Pordenone
3. Provincia di Udine

Circoscrizione Liguria

1. I singoli comuni di Genova, Cogoleto, Arenzano, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Tiglieto

2. Provincia di La Spezia e i singoli comuni della provincia di Genova non ricompresi nel collegio plurinomiale Liguria 1

3. Province di Imperia e Savona

Circoscrizione Emilia Romagna

1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna-Borgo Panigale, Bologna-San Donato, Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto

2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna Mazzini, Bologna-Pianoro, Imola, San Lazzaro in Savena

3. Provincia di Ferrara
4. Province di Forlì Cesena e Rimini
5. Provincia di Modena
6. Provincia di Parma
7. Provincia di Piacenza
8. Provincia di Ravenna

9. Provincia di Reggio Emilia

Circoscrizione Toscana

1. Province di Arezzo e Siena

2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 1, Firenze 2, Firenze-Pontassieve, Bagno a Ripoli

3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 3, Scandicci, Sesto Fiorentino, Empoli

4. Province di Grosseto e Livorno

5. Province di Lucca e Massa

6. Provincia di Pisa

7. Province di Pistoia e Prato

Circoscrizione Umbria

1. Provincia di Perugia

2. Provincia di Terni

Circoscrizione Marche

1. Provincia di Ancona

2. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata

3. Provincia di Pesaro e Urbino

Circoscrizione Lazio

1. Provincia di Frosinone

2. Provincia di Latina

3. Province di Rieti e Viterbo

4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Centro, Roma-Ostiense, Roma Portuense, Roma-Sub. Gianicolese, Roma Gianicolese

5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Tuscolano, Roma-Appio Latino, Roma-Ardeatino, Roma-Lido di Ostia

6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Prenestino Centocelle, Roma-Don Bosco, Roma Ciampino

7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Trieste, Roma-Montesacro, Roma-Prenestino Labicano, Roma-Della Vittoria

8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Fiumicino, Roma-Trionfale, Roma-Tomba di Nerone, Roma-Primavalle

9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma Val Melaina, Roma-Pietralata, Roma-Collatino, Roma-Torre Angela

10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Civitavecchia, Monterotondo, Guidonia Montecelio, Tivoli

11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Colleferro, Marino, Velletri, Pomezia

Circoscrizione Abruzzo

1. Provincia di Pescara
2. Provincia di Chieti
3. Province di L'Aquila e Teramo

Circoscrizione Molise

1. Province di Campobasso e Isernia

Circoscrizione Campania

1. Provincia di Avellino

2. Provincia di Benevento

3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Caserta, Maddaloni, Aversa, Casal di Principe

4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Capua

5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Vomero, Napoli-Fuorigrotta, Napoli-Pianura, Napoli-Arenella

6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Ischia, Napoli San Carlo all'Arena, Napoli-Secondigliano, Napoli-Ponticelli, Napoli-San Lorenzo

7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giugliano in Campania, Pozzuoli, Arzano, Marano

8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Afragola, Casoria, San Giorgio a Cremano, Portici

9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Nola, San Giuseppe Vesuviano, Pomigliano, Acerra

10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torre del Greco, Torre Annunziata, Gragnano, Castellammare di Stabia

11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-centro, Cava de' Tirreni, Nocera Inferiore, Scafati

12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-Mercato San Severino, Eboli, Sala Consilina, Vallo della Lucania, Battipaglia

Circoscrizione Puglia

1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bitonto, Altamura e i singoli comuni di Molfetta, Corato e Ruvo di Puglia

2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Modugno, Bari-S. Paolo-Stanic, Bari-Libertà Marconi

3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bari-Mola di Bari, Triggiano, Monopoli (ad esclusione del comune di Fasano), Putignano

4. Provincia di Barletta-Andria-Trani

5. Provincia di Brindisi

6. Provincia di Foggia

7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Lecce, Squinzano, Nardò

8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tricase, Maglie, Casarano, Galatina

9. Provincia di Taranto

Circoscrizione Basilicata

1. Province di Matera e Potenza

Circoscrizione Calabria

1. Province di Catanzaro e Crotona

2. Provincia di Cosenza

3. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia

Circoscrizione Sicilia

1. Provincia di Agrigento

2. Province di Caltanissetta e Enna

3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giarre, Acireale, Gravina di Catania, Catania-Misterbianco

4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Paternò, Catania-Picanello, Catania-Cardinale, Caltagirone e i singoli comuni di Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Scordia, Vizzini

5. Provincia di Messina

6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Palermo-Zisa, Palermo-Libertà, Palermo-Villagrazia, Palermo-Settecannoli

7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Cefalù, Termini Imerese, Bagheria

8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Partinico, Palermo-Capaci, Palermo-Resuttana e i singoli comuni di Balestrate, Camporeale e Trappeto

9. Province di Ragusa e Siracusa

10. Provincia di Trapani

Circoscrizione Sardegna

1. Provincia di Cagliari

2. Province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Oristano

3. Province di Nuoro, dell'Ogliastra, Olbia Tempio e Sassari

La circoscrizione Trentino Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali, determinati ai sensi della legge 277/93. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è assegnata col metodo del recupero proporzionale.

La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.

Tabella B Senato

Circoscrizione Piemonte

1. Province di Alessandria, Asti e Cuneo

2. Province di Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola

3. Collegi Camera: Piemonte 5, Piemonte 6 e Piemonte 7

4. Collegi Camera: Piemonte 8 e Piemonte 9

Circoscrizione Lombardia

1. Provincia di Bergamo

2. Provincia di Brescia

3. Provincia di Varese

4. Province di Lodi e Pavia

5. Province di Cremona e Mantova

6. Province di Lecco e Monza Brianza

7. Province di Como e Sondrio

8. Collegi Camera: Lombardia 9, Lombardia 10, Lombardia 11

9. Collegi Camera: Lombardia 12, Lombardia 13, Lombardia 14

Circoscrizione Veneto

1. Province di Verona e Rovigo

2. Provincia di Vicenza

3. Province di Treviso e Belluno

4. Provincia di Padova

5. Provincia di Venezia

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia

1. Province di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone

Circoscrizione Liguria

1. Province di Genova e La Spezia

2. Province di Imperia e Savona

Circoscrizione Emilia Romagna

1. Province di Bologna e Ferrara

2. Province di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena

3. Province di Reggio Emilia e Modena

4. Province di Parma e Piacenza

Circoscrizione Toscana

1. Province di Firenze e Prato

2. Province di Arezzo, Siena e Grosseto

3. Province di Pisa e Livorno

4. Province di Lucca, Massa e Carrara e Pistoia

Circoscrizione Umbria

1. Province di Perugia e Terni

Circoscrizione Marche

1. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata

2. Province di Ancona e Pesaro e Urbino

Circoscrizione Lazio

1. Province di Frosinone e Latina
2. Province di Rieti e Viterbo
3. Collegi Camera: Lazio 4 e Lazio 5
4. Collegi Camera: Lazio 6 e Lazio 7
5. Collegi Camera: Lazio 8 e Lazio 9
6. Collegi Camera: Lazio 10 e Lazio 11

Circoscrizione Abruzzo

1. Province di Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara

Circoscrizione Molise

1. Province di Campobasso e Isernia

Circoscrizione Campania

1. Provincia di Avellino
2. Province di Caserta e Benevento
3. Collegi Camera: Campania 5 e Campania 6
4. Collegi Camera: Campania 7 e Campania 8
5. Collegi Camera: Campania 9 e Campania 10
6. Provincia di Salerno

Circoscrizione Puglia

1. Province di Foggia e Barletta-Andria-Trani
2. Provincia di Bari
3. Province di Taranto e Brindisi
4. Provincia di Lecce

Circoscrizione Basilicata

1. Province di Matera e Potenza

Circoscrizione Calabria

1. Province di Catanzaro, Crotona e Cosenza
2. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia

Circoscrizione Sicilia

1. Provincia di Caltanissetta, Siracusa e Ragusa
2. Province di Messina e Enna
3. Province di Trapani e Agrigento
4. Provincia di Catania
5. Provincia di Palermo

Circoscrizione Sardegna

1. Province di Sassari, Olbia Tempio, Nuoro e Oristano
2. Province di Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra

La regione Trentino Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali.

La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.

0. 1. 311. 13. Centemero, Ravetto.

All'emendamento 1.311 (nuova formulazione), alla parte consequenziale relativa al capoverso ART. 1-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in particolare prevedendo che uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia sia formato dai comuni o frazioni di essi nei quali è storicamente presente la minoranza linguistica slovena.

0. 1. 311. 1. *(versione corretta)* Blažina, Rosato.

Al comma 1, capoverso « ART. 1 », comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella « B » allegata al presente testo unico con le seguenti: in collegi plurinominali.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere la Tabella B Camera;

al comma 3, capoverso « ART. 3 »:

comma 2 sopprimere le parole: di cui alla Tabella B;

sopprimere il comma 4;

dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, così come sostituito dalla presente legge, ciascun collegio plurinominali corrisponde di norma all'estensione territoriale di ciascuna provincia, come determinata alla data di entrata in vigore della presente legge; nel caso di province di ridotte dimensioni, purché contermini, il collegio ne comprende il territorio complessivo;

b) garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della città metropolitana ove istituita e si procede, di norma, tramite l'aggregazione dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai

criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

c) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dal valore medio della popolazione determinato dividendo la popolazione della circoscrizione per il numero di seggi assegnati alla medesima non oltre il venticinque per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera b) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti, senza oneri aggiuntivi.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non espresso entro i termini assegnati.

all'articolo 2, comma 1:

capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi fino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi plurinominali;

capoverso comma 2, sopprimere la Tabella B Senato;

capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: di cui alla Tabella B;

sopprimere il capoverso comma 2-quater;

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dall'articolo 2 della presente legge sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, così come sostituito dalla presente legge, ciascun collegio plurinominali corrisponde di norma all'estensione territoriale di ciascuna di ciascuna provincia, come determinata alla data di entrata in vigore della presente legge; nel caso di province di ridotte dimensioni, purché contermini, il collegio ne comprende il territorio complessivo;

b) garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della città metropolitana ove istituita e si procede, di norma, tramite l'aggregazione dei collegi uninomi-

nali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

c) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dal valore medio della popolazione determinato dividendo la popolazione della circoscrizione per il numero di seggi assegnati alla medesima non oltre il venticinque per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *b)* per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non espresso entro i termini assegnati ».

1. 311. *(nuova formulazione).* Nardella, Famiglietti, Greco.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: in collegi plurinominali.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere la Tabella B Camera;

al comma 3, capoverso «ART. 3»:

comma 2 sopprimere le parole: di cui alla Tabella B;

sopprimere il comma 4;

dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, così come sostituito dalla presente legge, ciascun collegio plurinominali corrisponde di norma all'estensione territoriale di ciascuna provincia, come determinata alla data di entrata in vigore della presente legge; nel caso di province di ridotte dimensioni, purché contermini, il collegio ne comprende il territorio complessivo;

b) garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio di ciascun collegio,

salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della città metropolitana ove istituita e si procede, di norma, tramite l'aggregazione dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

c) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dal valore medio della popolazione determinato dividendo la popolazione della circoscrizione per il numero di seggi assegnati alla medesima non oltre il venticinque per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera b) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti, senza oneri aggiuntivi.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte

delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non espresso entro i termini assegnati.

1. 311. *(nuova formulazione – testo modificato nel corso della seduta).* Nardella, Famiglietti, Greco.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: in collegi plurinominali.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere la Tabella B Camera;

al comma, 3, capoverso «ART. 3», sopprimere il comma 4;

dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 3.

(Delega per la determinazione dei collegi plurinominali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a. i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale

e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere, di norma, il territorio di comuni appartenenti a province diverse. Essi non possono altresì dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b. la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)* per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti

in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

1. 35. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti di Celso, Galgano, Monchiero, Rabino.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, secondo periodo sostituire le parole: nei collegi sino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi plurinominali.

Conseguentemente:

al comma 3, capoverso ART. 3, al comma 2 sopprimere le parole « di cui alla Tabella « B »

sopprimere il comma 4.

dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 1988, un decreto legislativo per determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, così come sostituito dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di ciascuna provincia, come determinata alla data di entrata in vigore della presente legge o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni ricompresi in altra provincia;

b) garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso

comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

c) i collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati non possono essere inferiori al numero di 115, e non possono essere superiori a 125.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non espresso entro i termini assegnati.

b) all'articolo 2, comma 1, capoverso, comma 2, secondo periodo, sostituire le

parole: nei collegi sino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi plurinominali.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 1988, un decreto legislativo per determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dall'articolo 2 della presente legge sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 così come sostituito dalla presente legge, ciascun collegio plurinominali corrisponde di norma all'estensione territoriale di ciascuna di ciascuna provincia, come determinata alla data di entrata in vigore della presente legge o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni ricompresi in altra provincia;

b) garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto

legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

c) i collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica non possono essere inferiori al numero di 60, e non possono essere superiori a 65;

d) le Regioni in cui il numero dei seggi assegnati è pari o inferiore a 7, sono costituite in un unico collegio plurinomiale.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non espresso entro i termini assegnati ».

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

(Disposizioni transitorie).

1. Qualora si debba procedere alla elezione della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica e non sia stato emanato il decreto legislativo di cui agli articoli 1-bis e 2-bis, i collegi plurinominali sono quelli indicati nella Tabella « B » allegata alla presente legge.

Sostituire le tabelle B Camera e Senato con le seguenti:

Tabella B Camera

Circoscrizione Piemonte

1. Province di Alessandria e Asti
2. Province di Biella e Vercelli
3. Provincia di Cuneo
4. Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 1, Torino 2, Torino 8
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 3, Torino 4, Venaria Reale, Rivarolo Canavese
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 5, Ivrea, Chivasso, Settimo Torinese
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 6, Torino 7, Moncalieri, Nichelino
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rivoli, Collegno, Giaveno, Pinerolo

Circoscrizione Lombardia

1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bergamo, Albino, Ponte San Pietro (ad esclusione dei comuni del collegio compresi nella provincia di Lecco), Zogno
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Dalmine, Seriate, Costa Volpino, Treviglio
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Desenzano del Garda, Ghedi, Orzinuovi, Chiari
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Brescia-Flero, Brescia-Roncadelle, Rezzato, Lumezzane, Darfo Boario Terme
5. Provincia di Como
6. Province di Cremona e Lodi
7. Province di Lecco e Sondrio

8. Provincia di Mantova

9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 9, Corsico, Abbiategrasso, Busto Garolfo

10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 7, Milano 8, Rozzano, San Giuliano Milanese

11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 1, Milano 3, Milano 4, Milano 5

12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 2, Milano 6, Milano 10, Milano 11

13. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Sesto San Giovanni, Cologno Monzese (ad esclusione del comune di Brugherio), Pioltello, Melzo e i singoli comuni di Brussero, Cambiago, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda

14. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Legnano, Rho, Bollate, Paderno Dugnano (ad esclusione del comune di Varedo), Cinisello Balsamo (ad esclusione dei comuni di Muggiò e Nova Milanese) e i singoli comuni di Solaro e Cesate

15. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Limbiate (ad esclusione dei comuni di Solaro e Cesate), Desio, Seregno e i singoli comuni di Varedo, Nova Milanese e Muggiò

16. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Monza, Vimercate, Agrate Brianza (ad esclusione dei comuni di Bussero, Cambiago, Carugate, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda) e il singolo comune di Brugherio

17. Provincia di Pavia

18. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Luino, Sesto Calende, Varese

19. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tradate, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno

Circoscrizione Veneto

1. Provincia di Belluno

2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Padova-Selvazzano Dentro, Padova centro storico, Albignasego, Cittadella, Vigonza

3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rovigo, Adria, Piove di Sacco, Este

e i singoli comuni di Bergantino, Castelmasse, Castelnuovo Bariano e Melara

4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Treviso, Castelfranco Veneto, Oderzo

5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vittorio Veneto, Montebelluna, Conegliano e il singolo comune di Segusino

6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-San Marco, Venezia-San Donà di Piave, Portogruaro

7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Mirano, Chioggia

8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Est, San Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto

9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Ovest, Bussolengo, Villafranca di Verona, Legnago (ad esclusione dei singoli comuni di Bergantino, Castelmasse, Castelnuovo Bariano e Melara)

10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vicenza, Bassano del Grappa, Thiene

11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Arzignano, Schio, Dueville

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia

1. Province di Gorizia e Trieste

2. Provincia di Pordenone

3. Provincia di Udine

Circoscrizione Liguria

1. I singoli comuni di Genova, Cogoleto, Arenzano, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Tiglieto

2. Provincia di La Spezia e i singoli comuni della provincia di Genova non ricompresi nel collegio plurinominale Liguria 1

3. Province di Imperia e Savona

Circoscrizione Emilia Romagna

1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna-Borgo Panigale, Bologna-San Donato, Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto

2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna Mazzini, Bologna-Pianoro, Imola, San Lazzaro in Savena

3. Provincia di Ferrara
4. Province di Forlì Cesena e Rimini
5. Provincia di Modena
6. Provincia di Parma
7. Provincia di Piacenza
8. Provincia di Ravenna
9. Provincia di Reggio Emilia

Circoscrizione Toscana

1. Province di Arezzo e Siena
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 1, Firenze 2, Firenze-Pontassieve, Bagno a Ripoli

3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 3, Scandicci, Sesto Fiorentino, Empoli

4. Province di Grosseto e Livorno
5. Province di Lucca e Massa
6. Provincia di Pisa
7. Province di Pistoia e Prato

Circoscrizione Umbria

1. Provincia di Perugia
2. Provincia di Terni

Circoscrizione Marche

1. Provincia di Ancona
2. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
3. Provincia di Pesaro e Urbino

Circoscrizione Lazio

1. Provincia di Frosinone
2. Provincia di Latina
3. Province di Rieti e Viterbo
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Centro, Roma-Ostiense, Roma Portuense, Roma-Sub. Gianicolese, Roma Gianicolese

5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Tuscolano, Roma-Appio Latino, Roma-Ardeatino, Roma-Lido di Ostia

6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Prenestino Centocelle, Roma-Don Bosco, Roma Ciampino

7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Trieste, Roma-Montesacro, Roma-Prenestino Labicano, Roma-Della Vittoria

8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Fiumicino, Roma-Trionfale, Roma-Tomba di Nerone, Roma-Primavalle

9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma Val Melaina, Roma-Pietralata, Roma-Collatino, Roma-Torre Angela

10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Civitavecchia, Monterotondo, Guidonia Montecelio, Tivoli

11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Collesferro, Marino, Velletri, Pomezia

Circoscrizione Abruzzo

1. Provincia di Pescara
2. Provincia di Chieti
3. Province di L'Aquila e Teramo

Circoscrizione Molise

1. Province di Campobasso e Isernia

Circoscrizione Campania

1. Provincia di Avellino
2. Provincia di Benevento
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Caserta, Maddaloni, Aversa, Casal di Principe

4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Capua

5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Vomero, Napoli-Fuorigrotta, Napoli-Pianura, Napoli-Arenella

6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Ischia, Napoli San Carlo all'Arena, Napoli-Secondigliano, Napoli-Ponticelli, Napoli-San Lorenzo

7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giugliano in Campania, Pozzuoli, Arzano, Marano

8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Afragola, Casoria, San Giorgio a Cremano, Portici

9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Nola, San Giuseppe Vesuviano, Pomigliano, Acerra

10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torre del Greco, Torre Annunziata, Gragnano, Castellammare di Stabia

11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-centro, Cava de' Tirreni, Nocera Inferiore, Scafati

12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-Mercato San Severino, Eboli, Sala Consilina, Vallo della Lucania, Battipaglia

Circoscrizione Puglia

1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bitonto, Altamura e i singoli comuni di Molfetta, Corato e Ruvo di Puglia

2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Modugno, Bari-S. Paolo-Stanic, Bari-Libertà Marconi

3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bari-Mola di Bari, Triggiano, Monopoli (ad esclusione del comune di Fasano), Putignano

4. Provincia di Barletta-Andria-Trani

5. Provincia di Brindisi

6. Provincia di Foggia

7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Lecce, Squinzano, Nardò

8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tricase, Maglie, Casarano, Galatina

9. Provincia di Taranto

Circoscrizione Basilicata

1. Province di Matera e Potenza

Circoscrizione Calabria

1. Province di Catanzaro e Crotone

2. Provincia di Cosenza

3. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia

Circoscrizione Sicilia

1. Provincia di Agrigento

2. Province di Caltanissetta e Enna

3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giarre, Acireale, Gravina di Catania, Catania-Misterbianco

4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Paternò, Catania-Picanello, Cata-

nia-Cardinale, Caltagirone e i singoli comuni di Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Scordia, Vizzini

5. Provincia di Messina

6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Palermo-Zisa, Palermo-Libertà, Palermo-Villagrazia, Palermo-Settecannoli

7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Cefalù, Termini Imerese, Bagheria

8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Partinico, Palermo-Capaci, Palermo-Resuttana e i singoli comuni di Balestrate, Camporeale e Trappeto

9. Province di Ragusa e Siracusa

10. Provincia di Trapani

Circoscrizione Sardegna

1. Provincia di Cagliari

2. Province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Oristano

3. Province di Nuoro, dell'Ogliastra, Olbia Tempio e Sassari

La circoscrizione Trentino Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali, determinati ai sensi della legge 277/93. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è assegnata col metodo del recupero proporzionale.

La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.

Tabella B Senato

Circoscrizione Piemonte

1. Province di Alessandria, Asti e Cuneo

2. Province di Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola

3. Collegi Camera: Piemonte 5, Piemonte 6 e Piemonte 7

4. Collegi Camera: Piemonte 8 e Piemonte 9

Circoscrizione Lombardia

1. Provincia di Bergamo

2. Provincia di Brescia

3. Provincia di Varese

4. Province di Lodi e Pavia

5. Province di Cremona e Mantova

6. Province di Lecco e Monza Brianza
7. Province di Como e Sondrio
8. Collegi Camera: Lombardia 9, Lombardia 10, Lombardia 11
9. Collegi Camera: Lombardia 12, Lombardia 13, Lombardia 14

Circoscrizione Veneto

1. Province di Verona e Rovigo
2. Provincia di Vicenza
3. Province di Treviso e Belluno
4. Provincia di Padova
5. Provincia di Venezia

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia

1. Province di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone

Circoscrizione Liguria

1. Province di Genova e La Spezia
3. Province di Imperia e Savona

Circoscrizione Emilia Romagna

1. Province di Bologna e Ferrara
2. Province di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena
3. Province di Reggio Emilia e Modena
4. Province di Parma e Piacenza

Circoscrizione Toscana

1. Province di Firenze e Prato
2. Province di Arezzo, Siena e Grosseto
3. Province di Pisa e Livorno
4. Province di Lucca, Massa e Carrara e Pistoia

Circoscrizione Umbria

1. Province di Perugia e Terni

Circoscrizione Marche

1. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
2. Province di Ancona e Pesaro e Urbino

Circoscrizione Lazio

1. Province di Frosinone e Latina
2. Province di Rieti e Viterbo

3. Collegi Camera: Lazio 4 e Lazio 5
4. Collegi Camera: Lazio 6 e Lazio 7
5. Collegi Camera: Lazio 8 e Lazio 9
6. Collegi Camera: Lazio 10 e Lazio 11

Circoscrizione Abruzzo

1. Province di Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara

Circoscrizione Molise

1. Province di Campobasso e Isernia

Circoscrizione Campania

1. Provincia di Avellino
2. Province di Caserta e Benevento
3. Collegi Camera: Campania 5 e Campania 6
4. Collegi Camera: Campania 7 e Campania 8
5. Collegi Camera: Campania 9 e Campania 10
6. Provincia di Salerno

Circoscrizione Puglia

1. Province di Foggia e Barletta-Andria-Trani
2. Provincia di Bari
3. Province di Taranto e Brindisi
4. Provincia di Lecce

Circoscrizione Basilicata

1. Province di Matera e Potenza

Circoscrizione Calabria

1. Province di Catanzaro, Crotona e Cosenza
2. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia

Circoscrizione Sicilia

1. Provincia di Caltanissetta, Siracusa e Ragusa
2. Province di Messina e Enna
3. Province di Trapani e Agrigento
4. Provincia di Catania
5. Provincia di Palermo

Circoscrizione Sardegna

1. Province di Sassari, Olbia Tempio, Nuoro e Oristano

2. Province di Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra

La regione Trentino Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali.

La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.

1. 631. Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: in collegi plurinominali.

Conseguentemente, al comma 3, capoverso «ART. 3», comma 2, sopprimere le parole: di cui alla Tabella «B».

1. 12. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti di Celso, Galgano.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Piemonte sostituire i collegi da 1 a 12:

1. Alessandria
2. Asti
3. Biella
4. Vercelli
5. VCO
6. Novara
7. Cuneo
8. Torino.

1. 197. Matteo Bragantini, Invernizzi, Alasia.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Piemonte sostituire i collegi da 1 a 12:

1. Pinerolo, Valsusa Valsangone, Valli di Lanzo

2. Ivrea, Chivasso

3. Settimo, Moncalieri

4. Nichelino, Orbassano

5. Collegno, Venaria

6. To5, To6

7. To1, To4

8. To2, To3

9. To7, To8

1. 198. Matteo Bragantini, Invernizzi, Alasia.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Piemonte sostituire i collegi da 1 a 12:

1. Valli Lanzo, Ivrea, Chivasso

2. Settimo, Moncalieri, Nichelino

3. Valsusa, Pinerolo, Orbassano

4. Venaria, Collegno, To3

5. To8, To2, To7

6. To5, To6, To4, To1

1. 199. Matteo Bragantini, Invernizzi, Alasia.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Piemonte, collegio 1, premettere la parola: Biella.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2, sopprimere la parola: Biella.

1. 200. Matteo Bragantini, Invernizzi, Alasia.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Piemonte, collegio 2, sopprimere la parola: Biella.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 3, premettere la parola: Biella.

1. 201. Matteo Bragantini, Invernizzi, Alasia.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Lombardia, sostituire il collegio 14 con il seguente:

14 Saronno, Lecco, Morbegno.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

sostituire il collegio 20 con il seguente:

20 Limbiate, Gallarate, Tradate;

sostituire il collegio 29 con il seguente:

29. Cantù, Como, Erba, Olgiate Comasco.

1. 205. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Lombardia, sostituire il collegio 14 con il seguente:

14 Saronno, Morbegno.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

sostituire il collegio 20 con il seguente:

20 Limbiate, Gallarate, Tradate;

sostituire il collegio 29 con il seguente:

29. Cantù, Como, Erba, Olgiate Comasco, Lecco.

1. 206. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Lombardia, sostituire il collegio 14 con il seguente:

14 Lecco, Morbegno, Como, Saronno

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

sostituire il collegio 20 con il seguente:

20 Limbiate, Gallarate, Tradate;

sostituire il collegio 29 con il seguente:

29 Cantù, Erba, Olgiate Comasco.

1. 208. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Lombardia, sostituire il collegio 14 con il seguente:

14 Erba, Lecco, Morbegno, Saronno

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

sostituire il collegio 20 con il seguente:

20 Limbiate, Gallarate, Tradate;

sostituire il collegio 29 con il seguente:

29 Cantù, Como, Olgiate Comasco.

1. 209. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Lombardia, sostituire il collegio 14 con il seguente:

14 Limbiate, Saronno, Lecco, Morbegno.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

sostituire il collegio 29 con il seguente:

29 Cantù, Como, Erba.

1. 207. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, capoverso « ART. 1 », comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Lombardia, collegio 15, dopo la parola: Albino aggiungere le seguenti: Costa Volpino.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 16, sopprimere le parole: Costa Volpino.

1. 204. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 1, capoverso « ART. 1 », comma 2, secondo periodo, Tabella B Camera, capoverso: Circoscrizione Veneto sostituire i collegi da 37 a 48:

37. Bussolengo, Verona ovest, Verona est

38. San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Villafranca di Verona

39. Este, Legnago, Rovigo

40. Adria, Chioggia, Venezia-Mira

42. Piove di Sacco, Padova centro storico, Padova-Selvazzano Dentro

43. Bassano del Grappa, Schio, Thiene

44. Belluno, Feltre, Vittorio V.to

45. Cittadella, Vigonza, Albignasego

46. Castelfranco V.to, Montebelluna, Treviso

47. Venezia-Mestre, Mirano, Venezia-San Marco

48. Conegliano, Oderzo, Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso « comma 2 », Tabella B Senato, capoverso: Regione Veneto sostituire i collegi da 20 a 27 con i seguenti:

20. Rovigo, Adria, Legnago, Villafranca Veronese, Chioggia

21. Belluno, Feltre, Conegliano, Vittorio V.to, Portogruaro

22. Bassano, Thiene, Schio, Vicenza, Arzignano

23. Verona est, Verona ovest, San Martino Buon Albergo, Bussolengo, San Giovanni Lupatoto

24. Treviso, Castelfranco V.to, Montebelluna, Oderzo, Venezia-San Donà di Piave

25. Padova centro storico, Padova-Selvazzano, Piove di Sacco, Este

26. Dueville, Cittadella, Vigonza, Albignasego

27. Venezia-Mestre, Mirano, Venezia-Mira, Venezia-San Marco.

1. 210. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caon.

Al comma 1, capoverso « ART. 1 », comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Veneto sostituire il collegio 39 con il seguente:

39 Adria, Este, Legnago, Piove di Sacco, Rovigo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

sostituire il collegio 40 con il seguente:

40. Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.

al collegio 47, premettere la parola: Chioggia.

al collegio 48, sopprimere le parole: Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.

1. 212. Matteo Bragantini, Invernizzi, Pratavia.

Al comma 1, capoverso « ART. 1 », comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Veneto collegio 45, sopprimere la parola: Mirano.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, collegio 47, premettere la parola: Mirano.

1. 211. Matteo Bragantini, Invernizzi, Pratavia.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, Circostrizione: Friuli Venezia-Giulia, sostituire i collegi 49, 50 e 51 con i seguenti:

49 Trieste, Gorizia

50 Alto Friuli

51 Basso Friuli

51-bis Pordenone e Friuli Occidentale.

1. 214. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, Circostrizione: Friuli Venezia-Giulia, sostituire i collegi 49, 50 e 51 con i seguenti:

49 Friuli

50 Trieste, Pordenone, Gorizia.

1. 215. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, Circostrizione: Friuli Venezia-Giulia, sostituire i collegi 49, 50 e 51 con i seguenti:

49. Gorizia, Cervignano, Codroipo

50. Gemona, Udine, Cividale

51. Trieste, Muggia, Sacile, Pordenone.

1. 213. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, sostituire le parole da: La circoscrizione Trentino Alto Adige fino alla fine del periodo con le seguenti: La circoscrizione della regione Trentino Alto Adige è ripar-

tita in due collegi plurinomiali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

al comma 16, lettera a), numero 1), sostituire le parole: nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige con le seguenti: nel collegio uninominale della Valle d'Aosta;

sopprimere il comma 18;

sopprimere il comma 21.

1. 400. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 900 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati.

Conseguentemente al medesimo comma:

al numero 3), lettera b), dopo le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: le singole liste che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto

almeno il 10 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;

al numero 5), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati.

0. 1. 900. 15. Centemero, Ravetto.

All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati.

Conseguentemente al medesimo comma:

al numero 3), lettera b), dopo le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi *aggiungere le seguenti:* le singole liste che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;

al numero 5), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le

seguinti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati.

0. 1. 900. 16. Centemero, Ravetto.

All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale ovvero della coalizione di liste o della lista singola ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 1, numero 6), e al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

0. 1. 900. 100. Nicoletti, Dellai.

All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83-bis, comma 1, numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi mancanti, e in caso di parità di seggi mancanti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la minore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi mancanti: attribuisce i seggi mancanti alla lista in quei collegi

plurinominali nei quali essa ha le maggiori parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzati, secondo il loro ordine decrescente e nei quali inoltre le liste che abbiano seggi eccedenti, abbiano parti decimali dei quozienti utilizzate. Conseguentemente, sottrae i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio plurinominale due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti utilizzate, il seggio è sottratto alla lista con la più bassa parte decimale del quoziente utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio plurinominale ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da attribuire, alla lista deficitaria vengono attribuiti i seggi in quei collegi plurinominali nei quali essa abbia le maggiori parti decimali dei quozienti non utilizzate e alle liste eccedentarie sono conseguentemente sottratti i seggi in quegli altri collegi plurinominali nei quali ciascuna di esse abbia le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione utilizzate.

***0. 1. 900. 102.** Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83-bis, comma 1, numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi mancanti, e in caso di parità di seggi mancanti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la minore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi mancanti: attribuisce i seggi mancanti alla lista in quei collegi plurinominali nei quali essa ha le maggiori parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzati, secondo il loro ordine decrescente e nei quali inoltre le liste che abbiano seggi eccedenti, abbiano parti decimali dei quozienti utilizzate. Conseguen-

temente, sottrae i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio plurinominale due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti utilizzate, il seggio è sottratto alla lista con la più bassa parte decimale del quoziente utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio plurinominale ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da attribuire, alla lista deficitaria vengono attribuiti i seggi in quei collegi plurinominali nei quali essa abbia le maggiori parti decimali dei quozienti non utilizzate e alle liste eccedentarie sono conseguentemente sottratti i seggi in quegli altri collegi plurinominali nei quali ciascuna di esse abbia le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione utilizzate.

***0. 1. 900. 103.** Dorina Bianchi, Leone.

All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83-bis, comma 1, numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso negativo, per ciascuna lista che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li attribuisce alle liste deficitarie nei collegi nei quali ciascuna di esse abbia le maggiori parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzate.

***0. 1. 900. 5.** Dorina Bianchi, Leone.

All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83-bis, comma 1, numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso negativo, per ciascuna lista che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e

li attribuisce alle liste deficitarie nei collegi nei quali ciascuna di esse abbia le maggiori parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzate.

****0. 1. 900. 101.** Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: trentasette per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:

16. L'articolo 83 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dai seguenti:

« ARTICOLO 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni, dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che si siano presentate almeno in un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, computando comunque le cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 5);

2-bis) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi

espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coali-

zioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera *a*), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

6) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o singola lista con la maggior cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2-*bis* corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validi espressi;

7) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 37 per cento dei voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 5) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettiva-

mente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

9) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 2) per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi

eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggior cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

10) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spet-

tanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 5) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo, procede ai sensi del numero 9), ottavo periodo e seguenti.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia già conseguito una percentuale di seggi sul totale di 618, pari almeno alla percentuale, arrotondata alla prima cifra decimale, della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Il numero di seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale

della coalizione o della singola lista per il numero dei seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 3 tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 8), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, si

procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 321 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3, ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 4 e 5.

7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione. ».

« ART. 83-bis. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede alla attribuzione nei singoli collegi plurinomiali dei seggi spettanti alle liste:

1) qualora i seggi alle liste siano stati assegnati con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o delle liste di maggioranza ed il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, di seguito gruppo di liste. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto alla attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cu-

mulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinomiale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinomiale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e li assegna, nei medesimi

collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero di seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), periodo secondo e seguenti.

5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circo-

scrizionale determinato ai sensi del numero 1), secondo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione. »

1. 900. La Commissione.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 3 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella B Camera sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.

3. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla

determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione in modo che non superino mai il massimo di quattordici seggi, sulla base dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, in quanto applicabili.

4. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, sentito il parere dei presidenti dei gruppi parlamentari.

5. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, se-

condo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere ».

- 1. 41.** Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Nuti, Fraccaro, Dieni.

Al comma 3, capoverso articolo 3, sopprimere i commi 3 e 4.

- 1. 47.** Dadone, Grillo, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio, Cozzolino, Nuti, Fraccaro, Dieni.

Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a otto.

Conseguentemente:

al comma 9, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: al numero di con le seguenti: ai tre quarti, con arrotondamento all'unità superiore, dei.

- *1. 600.** Dorina Bianchi, Leone.

Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a otto.

Conseguentemente:

al comma 9, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: al numero di con le seguenti: ai tre quarti, con arrotondamento all'unità superiore, dei.

- *1. 614.** Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 3, capoverso articolo 3, sopprimere il comma 4.

- 1. 53.** Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza indicando il cognome, o il nome e cognome, di un candidato. L'indicazione del voto di preferenza si esprime tracciando un solo segno su un apposito quadrato stampato a fianco del nome e cognome di ciascun candidato all'interno dello spazio riservato alla lista prescelta e votata sulla scheda di ciascun collegio plurinomiale ».

- 1. 60.** La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Tagliatela, Totaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

« ART. 10-bis. — (Elezioni primarie). — 1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati organizzano elezioni primarie per la selezione dei candidati ai sensi delle seguenti disposizioni, che costituiscono norme generali cui gli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati devono attenersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.

2. Le elezioni primarie si svolgono in una domenica compresa tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente alla data nella quale ha termine la legislatura e stabilita da un decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e sempre che le elezioni primarie non si siano già svolte nei termini del precedente comma, queste si svolgono la seconda domenica successiva alla data di pubblicazione del decreto che dispone lo scioglimento. In tal caso il decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 è emanato e pubblicato

unitamente a quello di scioglimento e, fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 11, il termine di cui al comma 3 della medesima disposizione è aumentato di un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di pubblicazione del decreto e quella di svolgimento delle elezioni primarie.

4. Le elezioni primarie sono organizzate in autonomia da ciascun partito o gruppo politico organizzato nel rispetto dei seguenti principi:

a) attraverso le elezioni primarie sono selezionati almeno tre quarti dei candidati in ogni circoscrizione di cui alla tabella "A" allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità superiore;

b) la regolarità delle procedure è assicurata, eventualmente anche mediante un organo interno di garanzia, dai partiti o dai gruppi politici organizzati, i quali tengono traccia di tutte le operazioni e, al termine delle stesse, inviano una relazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, denominata di seguito "Commissione". La Commissione vigila sulla regolarità delle procedure e sul rispetto delle presenti norme, potendo chiedere chiarimenti ai partiti o ai gruppi politici organizzati e segnalando eventuali violazioni all'autorità giudiziaria o all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12. La Commissione, in ciascuna regione, opera mediante l'assistenza degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13;

c) l'elettorato attivo è riconosciuto agli iscritti ai partiti o ai gruppi politici organizzati aventi l'elettorato attivo di cui all'articolo 5, comma 1, e, a discrezione di questi, anche agli iscritti in un apposito registro tenuto dai medesimi partiti o gruppi politici. A tale registro possono iscriversi, fino al giorno precedente alla consultazione, gli elettori di cui all'articolo 5, comma 1, che intendano partecipare alle elezioni primarie, previa sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ad

una carta di principi che ciascun partito o gruppo politico ha cura di presentare, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa la data delle elezioni primarie, alla Commissione. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dotarsi della carta di principi anche in precedenza alla convocazione delle elezioni primarie, comunicandola alla Commissione; in tal caso essi hanno titolo a comunicare l'adozione di una nuova carta o di modifiche alla stessa entro il termine di cui al secondo periodo. Ogni elettore può partecipare alle elezioni primarie di un solo partito o gruppo politico organizzato; se tale obbligo è violato, il voto è nullo e all'elettore è applicata una sanzione amministrativa da cinquecento a millecinquecento euro;

d) i candidati che partecipano alle elezioni primarie devono essere in possesso del requisito di elettorato passivo previsto dall'articolo 6, comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elezioni primarie promosse da partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare coalizioni di liste ».

Conseguentemente:

al comma 16, lettera a), capoverso:

al numero 3), lettera a) sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali.

al numero 3), lettera b), sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali;

al numero 6), sostituire la parola plurinominale con la seguente: uninominale;

al numero 9-bis):

alinea, sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali;

lettera f), sopprimere il secondo periodo;

sopprimere la lettera g);

alla lettera e), capoverso, comma 6), sostituire le parole: nei collegi plurinomiali della con la seguente: nella.

dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

16-bis. — 1. All'articolo 58, comma 2, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ovvero sul nome del relativo candidato nel collegio uninominale ovvero su entrambi ».

16-ter. — 1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle parole: « sulla base dei migliori risultati ottenuti, in termini percentuali, dalla lista in ciascun collegio uninominale della circoscrizione »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi delle altre liste della medesima coalizione ammesse al riparto dei seggi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste seguendo le norme di cui all'articolo 83 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Qualora la lista di cui al comma 1 non sia collegata in alcuna coalizione ovvero qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare, si procede ai sensi del comma 2 nei confronti di tutte le altre liste ammesse al riparto dei seggi ».

16-quater. — All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista ha ottenuto il miglior risultato in un collegio uninominale diverso da quello il cui seggio è rimasto vacante ».

sostituire la tabella « A » allegata alla presente legge con quelle di cui all'allegato unico della legge 4 agosto 1993, n. 277; dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 3. — (Norma di delega per l'individuazione dei collegi uninominali). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispose lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero »;

1. 151. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

Sopprimere il comma 5,

Conseguentemente:

sopprimere il comma 8;

al comma 14 sopprimere la lettera b);

al comma 16 sopprimere la lettera c).

1. 178. Dadone, Lombardi, Grillo, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.

Al comma 5, alinea, sostituire la parola: periodo con la seguente: comma

1. 700. La Commissione.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: L'esito del ballottaggio è ritenuto valido solo nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

1. 344. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

ART. 13-bis. — 1. La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;

b) le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati di ciascuna lista e per ciascun collegio alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;

d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;

f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione.

1. 69. Marco Meloni, D'Attorre, Bindi, Lauricella, Fabbri, Gasparini, Pollastrini, Francesco Sanna, Giorgis, Rubinato, Rampi, Lattuca, Incerti, Mauri, Malpezzi, Cominelli, Gribaudo, Palma, Covello, Malisani, Manzi, Cenni, Terrosi, Murer, Bonomo, Giovanna Sanna, Verini, Ventricelli, Zoggia, Mognato, Ascani, Mosca, Mura, Civati, Zampa, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori, Carra.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

ART. 13-bis. — 1. I partiti e i movimenti che intendono prendere parte alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono effettuare la designazione dei candidati nelle proprie liste attraverso elezioni primarie, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro in una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la comunicazione della decisione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di effettuare la designazione dei candidati alle elezioni politiche attraverso le elezioni primarie, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;

b) le liste dei candidati tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;

d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;

f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti dai candidati alle elezioni primarie nelle liste del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione.

1. 402. Marco Meloni, Mosca, Ascani.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il primo periodo dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente: « I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni ».

1. 70. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

7-ter. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista e i nominativi dei relativi candidati sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; ».

7-quater. Al comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'ordine delle liste, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a) del comma 13.

1. 71. Cozzolino, Lombardi, Toninelli, Dadone, Nuti, Fraccaro, D'Ambrosio, Grillo, Dieni.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 aggiungere il seguente:

« 1-*bis.* Il numero delle liste reciprocamente collegate a norma del presente articolo non può essere superiore a 2. Ai fini del presente comma non sono computate le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche ».

1. 622. Colletti, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 3 dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

1. 72. Nuti, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo.

Sopprimere il comma 8.

1. 73. Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, Lombardi.

Al comma 8, capoverso, articolo 14-ter, comma 1, sostituire le parole: non sono consentiti con le seguenti: sono ammessi.

1. 74. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 8, capoverso « ART. 14-ter » sopprimere la parola: non e aggiungere in fine il seguente periodo: Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi.

1. 76. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 8, capo verso « ART. 14-ter », comma 1, sopprimere la parola: non e aggiungere in fine il seguente periodo: Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza.

1. 75. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 8, capoverso « ART. 14-ter », comma 1, sopprimere la parola: non.

1. 302. Zaccagnini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. — (Elezioni primarie per la Camera dei deputati). — 1. Dopo l'articolo 14-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 14-quater. — 1. Per la designazione dei candidati alla elezione della Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati indicano elezioni primarie, nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo la parità di genere.

2. Le elezioni di cui al comma 1 avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni ».

Conseguentemente all'articolo 1 comma 9 lettera b) dopo le parole: un ordine numerico sono inserite le seguenti: ai sensi dell'articolo 14-quater.

1. 79. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. — (Elezioni primarie per la Camera dei deputati). — 1. Dopo l'articolo 14-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 14-quater. — 1. Per la designazione dei candidati all'elezione della Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati indicano elezioni primarie, nella misura del settantacinque per

cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo che nessuno dei due generi superi il sessanta per cento.

2. Le elezioni di cui al comma 1 avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni ».

Conseguentemente, al comma 9, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: un ordine numerico aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 14-quater.

1. 307. Zaccagnini.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1, è sostituito dal seguente: « La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta, in ciascun collegio uninominale della circoscrizione, da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di persone, ciascuna delle quali candidata in un collegio uninominale della circoscrizione. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di collegi uninominali e non superiore al numero dei collegi uninominali. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappre-

sentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore ».

- 1. 80.** Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano, Vargiu, Monchiero, Rabino.

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.

I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.

I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra.

I simboli di cui al presente articolo presentati presso il Ministero dell'interno sono ritenuti validi per un periodo di dieci anni.

- 1. 81.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 9, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi: Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'in-

terno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.

I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.

I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra.

- 1. 82.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi ».

- 1. 85.** La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Tagliatela, Totaro.

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno sei mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi ».

- 1. 84.** La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Tagliatela, Totaro.

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: « in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso » sono sostituite dalle seguenti: « in almeno una delle Camere ».

- 1. 86.** Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 9, lettera b), capoverso 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nella successione interna delle liste non possono esservi due candidati consecutivi del medesimo genere, a pena di inammissibilità.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nella successione interna delle liste non possono esservi due candidati consecutivi del medesimo genere, a pena di inammissibilità.

- 1. 88.** Roberta Agostini, Dorina Bianchi, Schirò, Tinagli, Locatelli, Labriola, Di Salvo, Galgano, Pollastrini, Bindi, Fabbri, Gasparini, Gullo, D'Attorre, Cominelli, Malisani, Murer, Giovanna Sanna, Blažina, Rossomando, Naccarato, Cinzia Maria Fontana, Iacono, Gitti, Tentori, Casellato, Coscia, Binetti, Terrosi, Piazzoni, Marco Meloni, Culotta, Pillozzi, Ascani, Fitzgerald Nissoli, Incerti, Ventricelli, Rosato, Maestri, De Maria, Petitti, Ferrari, Narduolo, Mariastella Bianchi, Rocchi, Carocci, Marchi, Malpezzi, Coccia, Bossa, Giacobbe, Bonomo, Mariani, Berlinghieri, Garavini, Mongiello, Cenni, Simoni, Rubinato, Giuliani, Bargerò, Richetti, Mariano, Tartaglione, Amoddio, Covello, Gribaudo, Mauri, Scuvera, Albanella, Giuditta Pini, Marzano, Rampi, Palma, Manzi, Malpezzi, Quartapelle Procopio, Gnechchi, Carnevali, Sbrollini, Villecco Calipari, Valeria Valente, Greco, Paola Bragantini, Baruffi, Mongiello, Presti-

giacomo, Carrescia, Carfagna, Polverini, Biancofiore, Giammanco, Mura, Mosca, Calabria, Elvira Savino, Castiello, Sandra Savino, Antezza, Petrenga, Iori, Zoggia, Mognato, Saltamartini, Rotta, Civati, Zampa, Giuseppe Guerini, Mattiello, Pastorino, Verini, Piccione, Argentin, Damiano, Carra, Miotto, Morretto, Crivellari.

Al comma 9 lettera b), capoverso, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: A pena di inammissibilità, aggiungere le seguenti: in ciascuna lista nei collegi plurinomiali e nel complesso delle capoliste circoscrizionali di ciascuna lista.

Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: nella successione interna delle liste nei collegi plurinomiali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere con le seguenti: In ciascuna lista nei collegi plurinomiali è garantita l'alternanza per genere tra singole candidature.

- 1. 87.** Locatelli, Labriola.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: nella successione interna delle liste nei collegi plurinomiali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere con le seguenti: e nei collegi plurinomiali ciascuna lista deve essere formata da nomi di candidati e candidate in ordine alternato.

- 1. 91.** Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Balduzzi, Galgano, Vargiu, Monchiero, Rabino.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere, con le seguenti: deve essere previsto l'ordine alternato di genere. Altresì, a pena di inammissibilità, i capolista nei collegi non pos-

sono essere rappresentati in misura superiore al cinquanta per cento da persone dello stesso genere.

1. **90.** Migliore, Pillozzi, Kronbichler, Di Salvo, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zan, Zaratti.

Al comma 9, lettera b), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.

1. **93.** Roberta Agostini, Dorina Bianchi, Schirò, Tinagli, Locatelli, Labriola, Di Salvo, Galgano, Pollastrini, Bindi, Fabbri, Gasparini, Gullo, D'Attorre, Cominelli, Malisani, Murer, Giovanna Sanna, Blažina, Rossomando, Naccarato, Cinzia Maria Fontana, Rosato, Iacono, Binetti, Gitti, Fitzgerald Nissoli, Casellato, Ferrari, Coscia, Moretti, Ventricelli, Piazzoni, Tentori, Pillozzi, Maestri, Terrosi, Marco Meloni, Petitti, Culotta, Incerti, Ascani, Narduolo, Mariastella Bianchi, Rocchi, Carocci, Marchi, Malpezzi, Coccia, Bossa, Giacobbe, Bo-

nomo, Garavini, Mongiello, Cenni, Simoni, Rubinato, Giuliani, Bargerò, Ricchetti, Scuvera, Mariano, Piccione, Tartaglione, Amoddio, Gribaudo, Bruno Bossio, Albanella, Giuditta Pini, Rampi, Palma, Covello, Manzi, Gnecci, Carnevali, Marzano, Villecco Calipari, Sbroellini, Valeria Valente, Quartapelle Procopio, Greco, Baruffi, De Maria, Prestigiaco, Carrescia, Carfagna, Polverini, Biancofiore, Giammanco, Mura, Mosca, Calabria, Elvira Savino, Castiello, Sandra Savino, Antezza, Petrenga, Iori, Zoggia, Mognato, Saltamartini, Rotta, Civati, Zampa, Mattiello, Pastorino, Carra, Verini, Argentin, Gebhard, Damiano, Miotto, Moretto, Crivellari.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nella prima posizione dei candidati, nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico.

1. **92.** (*versione corretta*) Roberta Agostini, Dorina Bianchi, Schirò, Tinagli, Locatelli, Labriola, Di Salvo, Galgano, Pollastrini, Bindi, Fabbri, Gasparini, Gullo, D'Attorre, Cominelli, Malisani, Murer, Giovanna Sanna, Blažina, Rossomando, Naccarato, Cinzia Maria Fontana, Gianni Farina, Gitti, La Marca, Iacono, Ventricelli, Tentori, Terrosi, Tullo, Marco Meloni, Casellato,

Culotta, Coscia, Moretti, Ascani, Binetti, Maestri, Piazzoni, Petitti, Ferrari, Petitti, Incerti, Pillozzi, Rosato, Fitzgerald Nissoli, De Maria, Narduolo, Mariastella Bianchi, Rocchi, Carocci, Marchi, Malpezzi, Coccia, Bossa, Giacobbe, Bonomo, Garavini, Mongiello, Cenni, Simoni, Rubinato, Giuliani, Bargerò, Ricchetti, Scuvera, Mariano, Amoddio, Tartaglione, Piccione, Gribaudo, Albanello, Giuditta Pini, Rampi, Palma, Covello, Manzi, Quartapelle Procopio, Carnevali, Gneccchi, Blažina, Sbröllini, Villecco Calipari, Valeria Valente, Greco, Paola Bragantini, Marzano, Baruffi, Prestigiaco, Carrescia, Carfagna, Polverini, Biancofiore, Giammanco, Mura, Mosca, Calabria, Elvira Savino, Castiello, Sandra Savino, Antezza, Petrenga, Iori, Zoggia, Mognato, Saltamartini, Rotta, Civati, Zampa, Giuseppe Guerini, Mattiello, Pastorino, Carra, Verini, Ferranti, Argentin, Gebhard, Damiano, Miotto, Moretto, Realacci, Crivellari.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 514.

All'emendamento 1. 514, parte consequenziale, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1, dopo il numero 6 sono aggiunti i seguenti:

6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alla lista dei candidati i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a) non risultino rispet-

tate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alla lista dei candidati i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a) non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

0. 1. 514. 1. Parigi.

Al comma 9, aggiungere in fine la seguente lettera:

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti, uno di genere maschile e uno di genere femminile.

Conseguentemente, al comma 12, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazio-

nale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste dei candidati nei collegi plurinominali i candidati dello stesso genere presenti nell'elenco di candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo;

6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura successiva, alle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis ».

1. 514. Ricchetti.

Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ciascun elettore al momento dell'espressione del voto può esprimere una preferenza ad uno dei candidati compresi nella lista, barrando il riquadro accanto al cognome dello stesso. ».

1. 95. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Tagliatela, Totaro.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere il comma 17.

1. 97. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Tagliatela, Totaro.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« 1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di tre candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale ».

1. 98. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 10 collegi plurinominali ».

Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:

17. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola « circoscrizioni » è sostituita dalle parole « collegi plurinominali » e la parola « circoscrizione » è sostituita dalle parole « collegio plurinominale ».

1. 345. Famiglietti.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

« 10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai

seguenti: “Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 5 collegi plurinomiali” ».

Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:

« 17. All’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola “circoscrizioni” è sostituita dalle parole “collegi plurinomiali” e la parola “circoscrizione” è sostituita dalle parole “collegio plurinominale” ».

***1. 346.** Famiglietti.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

« 10. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 5 collegi plurinomiali” ».

Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:

« 17. All’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola “circoscrizioni” è sostituita dalle parole “collegi plurinomiali” e la parola “circoscrizione” è sostituita dalle parole “collegio plurinominale” ».

***1. 489.** Centemero.

Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: , fatta salva la possibilità per il candidato indicato al primo posto della lista in un collegio plurinominale di presentare la propria candidatura in un massimo del venti per cento dei collegi, con arrotondamento all’unità inferiore, a condizione che sia al primo posto della

lista in tutti i collegi ove risulti candidato. Ogni elettore può esprimere nella lista da lui votata un voto di preferenza a favore di uno dei candidati in posizione numerica successiva al primo. La preferenza si esprime con un segno nel riquadro apposto a fianco del nome e cognome di ciascun candidato presentato in posizione successiva alla prima. Il nome e cognome del candidato in prima posizione sarà evidenziato nella scheda in modo da rendere chiaro che ad esso non può essere attribuita la preferenza che l’elettore esprime. Al candidato che risultasse eletto in più di un collegio sarà attribuito il seggio secondo un ordine di preferenza da lui stesso indicato e depositato all’atto dell’accettazione delle candidature. In ciascun collegio sarà stabilita una graduatoria tra i candidati indicati in ordine successivo al primo, sulla base del numero di preferenze raccolte.

1. 485. La Russa.

Al comma 11, sopprimere le parole: nei collegi plurinomiali.

1. 99. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano, Vargiu, Monchiero, Rabino.

Al comma 12, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al comma 1, il numero 3) è sostituito dal seguente: «verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte collegio per collegio dal numero di elettori prescritto e siano conformi ai requisiti di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 18-bis, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; se il numero di sottoscrizioni necessario manca in uno o più dei collegi uninomiali della circoscrizione, cancella i candidati presentati nel collegio o nei collegi corrispondenti; in tal caso la lista è ammessa se contiene ancora un numero di candidati non inferiore a

quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e se rispetta altresì i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma;

b) al comma 1, numero 7-bis, le parole: « dei collegi plurinominali » sono soppresse.

1. 100. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano, Vargiu, Monchiero, Rabino.

Al comma 13, sopprimere la lettera a);

Conseguentemente:

al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti due righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere fino a un massimo di due preferenze di genere diverso, ai sensi degli articoli 58 e 59 del presente testo unico. ».

dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

« ART. 58.

(Modalità di espressione del voto di lista e della preferenza).

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato

da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul rettangolo contenente la lista che ha prescelto. Con la stessa matita può indicare i voti di preferenza di genere con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59. Sono vietati altri segni e indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità di libera espressione del voto di cui al presente comma.

3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata. »;

b) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

« ART. 59.

(Cause di validità e nullità del voto).

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può manifestare un massimo di due preferenze, esclusivamente per candidati della lista da lui votata, purché siano di genere differente.

3. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo al candidato capolista della lista da lui prescelta.

4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

5. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio tracciato di fianco al contrassegno della lista votata, sulle righe appositamente create, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, purché siano di generi differenti, compresi nella lista medesima. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare le proprie preferenze, può scrivere solo uno dei due cognomi. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

7. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci. Sono, altresì, inefficaci le preferenze, per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

8. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso, ai sensi del comma 5 del presente articolo, le preferenze per candidati presenti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

9. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto le sue preferenze per candidati appartenenti ad una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista in cui sono presenti i candidati indicati.

10. Le preferenze espresse oltre le due preferenze di genere di cui al comma 2 del presente articolo sono nulle. Resta valido il voto assegnato alla lista di cui al comma 1.

11. Qualora siano state espresse due preferenze dello stesso genere, sono consi-

derate nulle le preferenze, mentre è salvo il voto di lista, ai sensi del comma 1 »;

15-ter. All'articolo 77, comma 1, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista. »;

dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 84, comma 1, le parole: « i candidati compresi nell'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ».

1. 101. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: e i nominativi dei relativi candidati con le seguenti: , con i nominativi dei relativi candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3,

Conseguentemente:

al comma 14, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole da: « sono fornite » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « sono predisposte e fornite a cura del Ministero dell'Interno secondo quanto stabilito dall'articolo 24 e dal presente articolo »;

alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti con sorteggio da effettuarsi presso l'Ufficio centrale nazionale. »

1. 495. Famiglietti.

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: e i nominativi dei relativi candidati con le seguenti: e il nominativo del relativo candidato.

1. 102. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: *b-bis*. Al comma 1, numero 5), primo periodo, le parole: « della prefettura capoluogo della circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « della prefettura del comune capoluogo di regione » e le parole: « dei comuni della circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dei comuni inclusi nei collegi plurinominali. ».

1. 496. Famiglietti.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 10, aggiungere, in fine, il seguente:

« *10-bis*) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma *1-bis*, e sei buste di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo *30-bis* »;

b) dopo l'articolo inserire il seguente:

« ART. *30-bis*. — 1. Ogni Prefettura-ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli *41-bis* e seguenti, provvede entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:

a) predisporre le cabine elettorali in un locale della Prefettura idoneo;

b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma *1-bis*;

c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma *1-bis*;

d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà; tali moduli presenteranno un apposito spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;

e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) tali buste presentano un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale; tali buste sono corredate da appositi sigilli antimanomissione;

f) stampare un prospetto di tutte le liste di tutte le circoscrizioni d'Italia da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo ».

1. 103. Vargiu.

Al comma 14, premettere le seguenti lettere:

0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato »;

0a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. — Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli

30-bis, 41-quater, 41-quinquies, 41-sexies, 45, 45-bis, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:

a) riportata la dicitura « scheda per il voto anticipato »;

b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista, del numero progressivo e del nome del candidato;

c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito »;

f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ordinaria e della votazione anticipata ».

1. 104. Vargiu.

Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: dei relativi candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: del relativo candidato nel collegio uninominale.

1. 105. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

Al comma 14 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'ordine delle liste e dei contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui alla tabella A-quater allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nel collegio plurinominale. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominale. Nel caso

di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 3 dell'articolo 18, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un "+" in colore verde e un "-" in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nel collegio della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista ».

Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. L'articolo 58 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 58.

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.

2-bis. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.

2-ter. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati al collegio plurinominale in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo "-" colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.

2-quater. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo

59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo "+" colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.

2-quinquies. Sono vietati altri segni o indicazioni.

2-sexies. Di queste modalità di espressione del voto, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quel collegio plurinomiale.

2-septies. Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla ».

14-ter. L'articolo 59 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 59.

1. Quando l'elettore ha prescelto una lista nelle modalità indicate nel comma *2-bis* del precedente articolo, alla lista prescelta sono assegnati tanti voti quanti sono i seggi attribuiti alla circoscrizione e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.

2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.

3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.

4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato escluso nonché la cifra individuale di quest'ultimo sono decurtate di un'unità.

5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato preferito nonché la cifra elettorale individuale di quest'ultimo sono incrementate di un'unità.

6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.

7. Tutte le esclusioni espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.

8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.

9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.

10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato a norma del comma 1 del presente articolo ».

14-quater. L'articolo 68 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 68.

1. Compite le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, seconda quanto prescritta dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.

2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale ».

14-quinquies. L'articolo 77 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 77.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio:

a) determina le cifre elettorali di collegio di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;

b) determina le cifre elettorali individuali di collegio di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio;

c) divide la cifra elettorale di collegio di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, eccetera, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

d) infine, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista« .

14-sexies. L'articolo 83 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è abrogato.

14-septies. Il comma 1 dell'articolo 84 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è abrogato.

14-octies. Le tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » sono sostituite dalle seguenti:

tabella A-bis

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDE DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

MEMORIE

- Per ogni lista e da voto valido occorre una croce nel simbolo di una lista. In questo modo ha attribuito un voto di preferenza o rispetto dei candidati della lista scelta.
- Puoi segnalare la preferenza a uno più di due candidati della lista votata apponendo una croce nel simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi scegliere.
- Per ogni candidato che hai effettuato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai scelto, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce nel simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5
+ Cognome e Nome —				
+ Cognome e Nome —				
+ Cognome e Nome —				
+ Cognome e Nome —				
+ Cognome e Nome —				

tabella A-ter
MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE CIRCOSCRIZIONI

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI	
del (data dell'elezione)	
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE	

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE RIPARTIZIONI

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI	
del (data dell'elezione)	
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE	
RIPARTIZIONE	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE	

tabella A-quater

ISTRUZIONI

Nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali concorrono liste composte da massimo tre candidature le istruzioni da riportare nella parte superiore della scheda elettorale sono le seguenti:

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a un candidato della lista votata apponendo una croce sul simbolo  posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Se hai escluso un candidato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo  posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

Nelle altre circoscrizioni o ripartizioni le istruzioni da riportare nella parte superiore della scheda elettorale sono le seguenti:

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a non più di X candidati della lista votata apponendo una croce sul simbolo  posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Per ogni esclusione che hai effettuato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo  posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

N.B. La variabile "X" è uguale alla metà dei seggi assegnati nella circoscrizione o nella ripartizione calcolata per difetto.

b) sopprimere il comma 16.

1. 106. D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, Nuti, Grillo, Cozzolino.

Al comma 14 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'ordine delle liste e dei contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. La scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nel collegio plurinominale. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominale. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 3 dell'articolo 18, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un "+" in

colore verde e un "-" in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nel collegio della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista ».

Conseguentemente: dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 58.

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.

2-bis. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.

2-ter. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati al

collegio plurinominale in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo "+" colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.

2-quater. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo "+" colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.

2-quinquies. Sono vietati altri segni o indicazioni.

2-sexies. Di queste modalità di espressione del voto, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quel collegio plurinominale.

2-septies. Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla ».

14-ter. L'articolo 59 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 59.

1. Quando l'elettore ha prescelto una lista nelle modalità indicate nel comma *2-bis* del precedente articolo, alla lista prescelta è assegnato un voto e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.

2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.

3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.

4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale individuale del candidato escluso è decurtata di un'unità.

5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale individuale del candidato preferito è incrementata di un'unità.

6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.

7. Tutte le esclusioni e le preferenze espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.

8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.

9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.

10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato a norma del comma 1 del presente articolo ».

14-quater. L'articolo 68 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 68.

1. Compite le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.

2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale ».

14-*quinquies*. L'articolo 77 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 77.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio:

a) determina le cifre elettorali di collegio di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;

b) determina le cifre elettorali individuali di collegio di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio;

c) infine, dopo aver ricevuto le comunicazioni di cui all'articolo 83 da parte dell'ufficio elettorale nazionale, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista ».

14-*sexies*. Il comma 1 dell'articolo 84 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è abrogato.

14-*septies*. Le tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » sono sostituite dalla seguente:

tabella A-bis

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

MEMORANDI

- Per ogni lista e da voto valido occorre una croce nel simbolo di una lista. In questo modo ha ottenuto un voto di preferenza o rispetto dei candidati della lista scelta.
- Puoi scegliere la preferenza a uno più di due candidati della lista votata apponendo una croce nel simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi scegliere.
- Per ogni candidato che ha effettuato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non ha scelto, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce nel simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5
+ Cognome e Nome —				
+ Cognome e Nome —				
+ Cognome e Nome —				
+ Cognome e Nome —				
+ Cognome e Nome —				

b) sopprimere il comma 16.

1. **107.** Toninelli, Dadone, Cozzolino, Nuti, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Grillo.

Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 3. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese ».

1. **108.** Dadone, Fraccaro, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino.

Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 3. La scheda elettorale nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige/Südtirol

deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca ».

1. **109.** Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. 1. Dopo l'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 41-bis. — 1. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni senza oneri di giustificazione della scelta, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti.

2. La procedura di voto anticipato di cui al comma 1 si applica alle sole elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; alle consultazioni refe-

rendarie; alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

ART. 41-ter – 1. L'elettore che intenda esercitare il voto anticipato, dopo l'indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 1 ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo competente della provincia in cui intende votare, purché non si trovi all'interno della regione di residenza dell'elettore, con raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito del Ministero dell'interno e presso gli uffici di Poste italiane Spa.

ART. 41-quater – 1. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data della votazione ordinaria, l'elettore che ne abbia fatto richiesta si reca alla Prefettura presso cui ha richiesto di poter votare:

a) riceve la scheda di voto e la busta di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30-bis;

b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta, o il numero progressivo della stessa e, ove consentito, quello del candidato prescelto; quindi inserisce la scheda votata dentro la predetta busta;

c) consegna la busta contenente il voto al funzionario preposto a tale ufficio dal quale riceve il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30-bis, lo compila e lo sottoscrive;

d) il funzionario provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo di accompagnamento;

e) il funzionario inserisce la busta ed il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del presente comma nella ulteriore busta di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30-bis e compila quest'ultima con nome, cognome, comune e se-

zione di appartenenza del votante e Prefettura competente per quel comune, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile dal votante; quindi provvede all'apposizione del sigillo antimanomissione sulla ulteriore busta di cui alla citata lettera e), la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.

ART. 41-quinquies – 1. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni Prefettura presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare per Prefettura di destinazione le singole buste di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41-quater, ad inserirle in appositi plichi e inviarle alla Prefetture di destinazione con spedizione raccomandata allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.

ART. 41-sexies – 1. Ogni Prefettura, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-quinquies apre e assegna per Ufficio di sezione di destinazione le buste di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41-quater. Provvede ad inserirle in una busta recante la dicitura «Voto anticipato» ed ad accorparle al materiale di ogni sezione che invia ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.

2. Qualora dei plichi contenenti schede votate anticipatamente arrivino in Prefettura dopo il termine di cui al comma 1, si procede alla distruzione delle stesse senza aprire in alcuna maniera il contenuto delle buste, mentre il verbale allegato al plico è inviato all'Ufficio circoscrizionale al fine di rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine in ottica di miglioramento delle procedure di voto anticipato».

1. 110. Vargiu.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere, in fine, il seguente comma: « Soltanto nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico contenente una sola scheda di voto anticipato di cui all'articolo 41-*quinquies*, schede in numero pari a quello degli scrutatori, del Presidente di sezione e del segretario del seggio non verranno siglate né timbrate »;

b) dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

« ART. 45-bis — 1. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, di cui all'articolo 45, ottavo comma, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione:

a) apre, se presente, il plico della Prefettura contenente le schede votate anticipatamente;

b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna è presente sui registri elettorali;

c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;

d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;

e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che vengano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse.

2. Se qualcuna delle verifiche di cui al presente articolo non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato da parte di uno stesso votante, il Presidente di seggio annulla la scheda e non pone menzione sul registro, sicché qualora il votante si presenti al seggio può esprimere nuovamente il proprio voto ».

1. 111. Vargiu.

Al comma 15, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: del certificato elettorale *con le seguenti:* della tessera elettorale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al secondo periodo, dopo la parola: votano *aggiungere le seguenti:* , previa presentazione della tessera elettorale;

al terzo periodo, sostituire le parole: certificato elettorale *con le seguenti:* tessera elettorale;

al quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa presentazione della tessera elettorale.

1. 497. Famiglietti.

Al comma 15, capoverso comma 1, sostituire la parola: plurinominale *con la seguente:* uninominale.

1. 112. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano, Vargiu, Monchiero, Rabino.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« ART. 53-bis. — 1. I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, votano dall'estero, per l'elezione della Camera dei Deputati, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.

3. L'opzione di cui al comma 1 viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica al co-

mune della sezione elettorale in cui gli elettori sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.

4. Alla domanda sono allegati, oltre ad un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente.

5. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui al comma I. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo o, viceversa, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

6. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente ad ogni votazione, del registro elettorale degli aventi diritto domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia.

7. Il Ministero dell'interno trasmette per via telematica, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

8. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta affrancata indirizzata al

seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati.

ART. 53-ter. — 1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.

2. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al precedente articolo. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare viene individuato il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, nel funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, immediatamente successivo in grado al capo della rappresentanza stessa.

3. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento ed un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

4. Gli elettori si presentano nella sede diplomatica o consolare muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari prima di consegnare il plico all'elettore, ne verificano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 6 dell'articolo 53-bis; in tali ipotesi appongono apposto visto sul tagliando del certificato elettorale.

5. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che la inserisce nell'apposita urna sigillata.

6. I responsabili degli uffici consolari inviano all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, le buste consegnate ai sensi del comma 5.

7. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 6, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 53-bis, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che avranno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti ai sensi della presente legge.

15-ter. Per l'elezione del Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 53-bis e 53-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come introdotti dalla presente legge.

1. 620. Di Battista, Dadone, Cozzolino, Toninelli, Dieni, Fraccaro, Grillo, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. L'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.

3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista ».

15-ter. 6. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

« ART. 59-bis. — 1. L'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

3. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono inefficaci.

5. Sono altresì inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una preferenza per un candidato compreso in una lista, si intende che abbia votato la medesima lista alla quale appartiene il preferito.

7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

8. Le preferenze espresse in eccedenza alla prima sono nulle. Rimane valida la prima ».

15-quater. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all'articolo 62 è premesso il seguente:

« ART. 61-bis. — 1. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, in-

vece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito; tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo ».

15-quinquies: L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 68. — 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale

e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voto di preferenza, delle schede non contenenti alcun voto di preferenza, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale ».

15-sexies. All'articolo 71, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2) ».

10. All'articolo 76, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e preferenze. Un estratto del

verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui al presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, numero 10, dopo le parole: di ciascuna circoscrizione, inserire le seguenti: tenendo conto che il primo seggio assegnato alla lista è destinato al primo candidato in ordine di lista nel collegio plurinominale e i successivi seggi assegnati, in base al maggior numero di preferenze ottenute dai singoli candidati di lista.

1. 114. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

« 15-bis. L'articolo 77 del “decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957” è sostituito dal seguente:

“ART. 77.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio plurinominale, determina le cifre elettorali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio.

2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascun collegio, divide la cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire nel collegio. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduato-

ria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Terminate le operazioni, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine stabilito ai sensi del presente testo unico”.

15-ter. L'articolo 83 del “decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957” è abrogato ».

15-ter. Il comma 1 dell'articolo 84 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è abrogato.

Conseguentemente sopprimere il comma 16.

1. 115. Grillo, Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Dieni, Toninelli, Cozzolino.

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15-bis. 1. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il primo comma inserire il seguente: « Nel caso in cui al seggio sia stata recapitata una sola scheda di voto anticipato, il Presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda a riempimento e la busta di cui all'articolo 30, comma 1, numero 10-bis »;

15-ter. 1. All'articolo 55, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto » sono soppresse;

15-quater. All'articolo 67, primo comma, numero 3) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: « o

la firma dello scrutatore », sono inserite le seguenti: « , ad eccezione delle schede a riempimento per il voto anticipato di cui agli articoli 30-*bis* e 31, »;

15-*quinquies*. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente:

3-*ter*. Il Presidente di seggio provvede a timbrare e firmare ogni scheda per l'espressione del voto anticipato scrutinata;

15-*sexies*. All'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole: « Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62 » sono sostituite dalle seguenti: « Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-*bis*, 41-*quater*, 58, 59 e 62 »;

b) al secondo comma, le parole: « che non siano quelle prescritte dall'articolo 31 » sono sostituite dalle seguenti: « che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-*bis* e 31 ».

1. 116. Vargiu.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

ART. 59-*bis*.

1. Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una medesima lista, senza tracciare un segno sulla lista, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, su uno o più candidati della medesima lista e su uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo.

1. 349. Richetti, Fabbri.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-*bis*). All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, comma 2 le parole: « sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta » sono sostituite con le seguenti: « sulla scheda un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista o sulla riga corrispondente al candidato prescelto ».

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5:

sopprimere le lettere a) b) e c);

sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti una o più righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere un massimo di preferenze pari alla metà dei seggi assegnati a quel collegio, qualora i seggi assegnati siano in numero dispari il numero di preferenze esprimibili si determina per difetto »;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 2. Con la matita di cui al comma 1 si indicano le preferenze. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio tracciato di fianco al contrassegno della lista votata, sulle righe appositamente create, il nome e cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita. Qualora un candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare a questi la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Sono vietati altri segni e indicazioni »;

al comma 6, capoverso articolo 15, comma 1, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista;

al comma 9, capoverso articolo 17, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

1. 350. Bruno.

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 1), sostituire le parole: compresi i voti con le parole: esclusi i voti.

***1. 117.** La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Tagliatela, Totaro.

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 1), sostituire le parole: compresi i voti con le parole: esclusi i voti.

***1. 118.** Migliore, Pillozzi, Kronbichler, La Russa.

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 1), sostituire le parole: nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige con le seguenti: nel collegio uninominale della Valle d'Aosta;

1. 119. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 1), sopprimere le parole: della Valle d'Aosta e.

1. 120. Marguerettaz.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 2), dopo le parole: data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate aggiungere le seguenti: singolarmente ammesse al riparto dei seggi ai sensi del n. 6).

1. 123. Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Nuti, Dadone, Lombardi, Grillo.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 2), dopo le parole: data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate aggiungere le seguenti: che siano ammesse al riparto dei seggi ai sensi del numero 6) e.

1. 124. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Tagliatela, Totaro.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 513.

All'emendamento 1. 513, parte consequenziale relativa al comma 21, capoverso articolo 93-bis, al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

« I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista, ovvero coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando

il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. »

Conseguentemente,

al medesimo comma, capoverso articolo 93-bis:

comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi del comma 9 con le seguenti: ai sensi del comma 7;

al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. È nulla la candidatura di un candidato contraddistinto da contrassegni di liste collegate a coalizioni differenti ai sensi dell'articolo 14-bis.

sostituire il comma 8 con il seguente:

8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.

al medesimo comma, capoverso articolo 93-ter:

sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome ed il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali ed i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in suc-

cessione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, è posto il nome ed il cognome del candidato a queste collegato.

2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista, ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questo è collegato quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questo è collegato.

al medesimo comma, capoverso articolo 93-quater:

comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« *c-bis* Determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, ovvero delle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate; »

comma 2, sostituire le parole: che ha ottenuto il maggior numero di voti validi *con le seguenti:* che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale.

0. 1. 513. 1. Nicoletti, Dellai.

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 2), dopo le parole: almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali *aggiungere le seguenti:* e delle cifre eletto-

rali delle liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute di cui al successivo punto 3);

Conseguentemente sostituire il comma 21 con il seguente:

21. Nel Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica, n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93, sono inseriti i seguenti:

« ART. 93-bis. 1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni ed integrazioni di cui agli articoli di questo Capo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti per due terzi a candidati presenti nella lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale o, altrimenti, presenti nella lista della coalizione circoscrizionale di liste collegate, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis, alla coalizione di liste o alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale, o ancora, alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. 1 seggi restanti sono ripartiti con metodo proporzionale fra le altre coalizioni di liste o singole liste della circoscrizione. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerati come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi, e alla determinazione della coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio elettorale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti

alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.

3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 9, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente quale è il contrassegno, ovvero i contrassegni, tra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14, che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista, ovvero le liste circoscrizionali a quello collegate. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale, o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.

4. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ferma l'indicazione dei contrassegni da parte dei presentatori della candidatura, qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate

per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi, né in altra circoscrizione.

7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, debbono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto

della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3 e numero 5, nonché ai fini di cui al comma 3 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.

8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati e le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai

quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

ART. 93-ter. 1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, in successione, su righe dall'alto in basso, il nome ed il cognome dei candidati nella lista circoscrizionale. Nel medesimo riquadro sono ancora posti, a seguire, il contrassegno che contraddistingue il candidato cui in quel collegio uninominale è collegata la lista e il nome ed il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali ed i rispettivi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato il collegamento tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis e abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti in un medesimo riquadro, nella parte sinistra, in successione dall'alto in basso, secondo l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il contrassegno ed il nome ed il cognome del candidato a queste collegato. Il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è quello previsto dalla tabella G 70, e successive modificazioni; allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 2.

2. L'elettore esprime un voto unico, espresso in favore della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista, ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale, anche quando sia diverso il contrassegno che contraddistingue quest'ultimo. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questo è collegato quando la lista ed il candidato

nel collegio uninominale sono contraddistinti dal medesimo contrassegno. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale collegato ad una coalizione di liste circoscrizionali è espresso anche in favore della lista circoscrizionale contraddistinta dal medesimo contrassegno del candidato quando questo sia contraddistinto da un unico contrassegno. L'elettore vota tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta.

3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.

ART. 93-quater. 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2, dalla somma dei voti validi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-bis;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna

lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna coalizione di liste o singola lista cui sono collegati, il numero di candidati nel collegio uninominale, proclamati eletti ai sensi del comma 2.

4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio elettorale circoscrizionale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 1, numero 11, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.

5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'ufficio elettorale regionale determina per ciascuna delle liste ammesse, la cifra elettorale con la quale essa concorre alla assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi, del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto, ai sensi del comma 2, un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

6. Qualora l'Ufficio elettorale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 11), l'Ufficio elettorale regionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle coalizioni di liste e le singole liste. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste e singola lista divide le rispettive cifre elettorali come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre, sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai

deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla coalizione di liste, ovvero alla singola lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una coalizione di liste o singola lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. Con le medesime modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.

7. Qualora L'Ufficio elettorale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7, ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio elettorale regionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2 alla coalizione di liste o singola lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, ed i seggi restanti alle altre coalizioni di liste e liste ammesse. Procede quindi a ripartire i seggi assegnati con le modalità di cui al comma 6 ».

1. 513. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Nicoletti.

Al comma 16, lettera a), numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi".

1. 121. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

Al comma 16, lettera a), numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito

una cifra elettorale pari ad almeno il 3 per cento del totale dei voti validamente espressi,

1. 122. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore aggiungere le seguenti: e che abbiano raggiunto sul piano nazionale la percentuale di voti validi indicata al punto 3, lettera a), del presente articolo per le liste collegate.

1. 130. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Tagliatela, Totaro.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione non sono conteggiate le percentuali delle liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale la soglia di sbarramento prevista per i partiti in coalizione.

1. 464. Bruno, La Russa.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo numero 3):

alla lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento;

alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;

al numero 6) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

1. 301. Zaccagnini.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 6 per cento.

***1. 131.** Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 6 per cento.

***1. 132.** Nuti, Dieni, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Grillo.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 7 per cento.

1. 406-bis. Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 8 per cento.

***1. 510.** La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Tagliatela, Totaro.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 8 per cento.

***1. 407.** Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 8 per cento.

***1. 422.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 9 per cento.

1. 408. Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento;

al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

1. 134. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.

***1. 136.** Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.

***1. 409.** Migliore, Pillozzi, Kronbichler, La Russa.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 11 per cento.

1. 410. Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), sopprimere le parole da: e che contengano fino alla fine della lettera;

Conseguentemente, al numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: , nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

1. 304. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole da: e che contengano fino a: ovvero, con le seguenti: o che contengano.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), numero 6) sostituire le parole da: nell'ambito fino a: espressi con le seguenti: le liste collegate di ciascuna coalizione di cui al numero 3), lettera a).

1. 305. Pisicchio.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: il 5 per cento in almeno due Regioni e almeno il 3 per cento sul piano nazionale;

Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: il 5 per cento in almeno due Regioni e almeno il 3 per cento sul piano nazionale dei voti validi espressi.

1. 483. La Russa, Migliore, Pillozzi.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: 3 per cento dei voti validi espressi nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.

1. 141. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 8 per cento con le seguenti: 4 per cento;

al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

1. 137. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento;.

Conseguentemente:

al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

***1. 138.** Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento;.

Conseguentemente:

al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

***1. 139.** Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento;.

Conseguentemente:

al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

***1. 172.** D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Nuti, Dieni, Fraccaro, Dadone, Lombardi, Grillo.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;

al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

1. 143. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

***1. 144.** Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fautilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

***1. 145.** Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

***1. 417.** Bruno.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente al numero 6), dopo le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: e, per le coalizioni di cui al numero 3) lettera a) che non contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.

- 1. 142.** Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

- *1. 148.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

- *1. 481.** La Russa, Migliore, Pillozzi.

Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento.

- 1. 153.** La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Tagliatela, Totaro.

Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le parole: 30 per cento.

- 1. 154.** La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Tagliatela, Totaro.

Al comma 16, lettera a), numero 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) in deroga alla lettera a), nella regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;";

Conseguentemente:

al medesimo numero 3), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) in deroga alla lettera b), nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

al numero 6) aggiungere, in fine, il seguente periodo: nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

- 1. 155.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento dei voti validi con le seguenti: il 4 per cento dei voti validi.

- 1. 160.** Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste con le seguenti: 4 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste.

- *1. 158.** Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste con le seguenti: 4 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste.

***1. 159.** Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Fraccaro.

Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.

****1. 309.** La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Tagliatela, Totaro.

Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.

****1. 463.** Bruno.

Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste con le seguenti: 5 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste.

***1. 162.** Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste con le seguenti: 5 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste.

***1. 163.** Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5,5 per cento.

1. 453. Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrono, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.

***1. 164.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrono, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.

***1. 454.** Migliore, Pillozzi, Kronbichler, La Russa.

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrono, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6,5 per cento.

1. 455. Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrono, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 7 per cento.

1. 456. Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrono, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 7,5 per cento.

1. 457. Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) aggiungere, in fine, le parole: nonché la coalizione che abbia ottenuta la maggiore cifra elettorale nazionale tra le coalizioni che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi.

1. 458. Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 4), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A garanzia della rappresenta-

tività della Camera dei deputati, alle liste non collegate che non abbiano conseguito sul piano nazionale la percentuale di cui al numero 3, lettera *b*), è riservata una quota percentuale del totale dei seggi pari alla somma delle percentuali di voti conseguiti dalle medesime liste, comunque non superiore al 10 per cento del totale dei seggi, ripartita in maniera proporzionale al risultato elettorale conseguito.

Conseguentemente, al numero 9), al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto della quota dei seggi da assegnare ai sensi del numero 4).

1. 168. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 16, lettera a), capoverso, sopprimere il numero 5).

Conseguentemente, alla medesima lettera a), sopprimere i numeri 7), 8) e 9-ter)

1. 169. Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Fraccaro.

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 5), sostituire le parole: 35 per cento del totale dei voti validamente espressi con le seguenti: 35 per cento del totale dei cittadini aventi diritto al voto.

1. 171. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 5), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, al numero 7) sostituire le parole 18 punti percentuali con le seguenti: 3 punti percentuali.

1. 170. Grillo, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Nuti, Dieni, Fraccaro, Dadone.

Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei

voti validi espressi *aggiungere le seguenti:* nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.

1. 306. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 6), dopo le parole: almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominele aggiungere le seguenti: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi.

1. 173. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 7), primo periodo, sostituire le parole da: e la coalizione di liste fino alla fine del periodo con le seguenti: alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1, viene attribuito un numero di seggi pari a quello assegnatole ai sensi del n. 4) del presente comma, incrementato del 20 per cento con approssimazione per difetto.

1. 175. Nuti, Dieni, Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Grillo.

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 9-bis), lettera a), sopprimere le parole aumentato di una unità.

1. 461. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti di Celso, Monchiero, Rabino.

Al comma 16, lettera c), capoverso, alinea, sostituire le parole: che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre

elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità: *con le seguenti*: che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di seggi parlamentari, considerando unitariamente quelli ottenuti alla Camera ai sensi del comma 1 e al Senato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993. A seguito del ballottaggio, i seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso, comma 3, alinea, sostituire le parole: che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità: *con le seguenti*: che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di seggi parlamentari, considerando unitariamente quelli ottenuti al Senato ai sensi del comma 1 e alla camera ai sensi dell'articolo 33, comma i, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. A seguito del ballottaggio, i seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:

1. **466.** Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti di Celso, Monchiero, Rabino.

Al comma 16, lettera c), capoverso, alinea, sostituire le parole: due maggiori *con le seguenti* tre maggiori.

1. **180.** Cozzolino, Dadone, Lombardi, Grillo, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.

Al comma 16, lettera c), capoverso, alinea, sostituire le parole: I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità *con le seguenti*: Il risultato del turno di ballottaggio è valido se la maggioranza degli aventi diritto al voto ha partecipato alla votazione. Nel caso non sia raggiunta la maggioranza richiesta si procede alla ripartizione dei seggi in ragione proporzio-

nale, effettuata in sede di Ufficio centrale nazionale, sulla base dei risultati conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste al primo turno. Nel caso sia raggiunta la maggioranza richiesta i seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità.

1. **465.** Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Grillo, Lombardi, Nuti.

Al comma 16, lettera c), capoverso, numero 1) sostituire le parole: pari a 327 seggi *con le seguenti*: pari a quella assegnata ai sensi del n. 4 del comma 1, incrementa del 20 per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: 290 seggi *con le seguenti*: seggi assegnati nelle circoscrizioni italiane con l'esclusione della Valle d'Aosta.

1. **179.** Dadone, Lombardi, Grillo, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine numerico di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominalmente e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di

detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Qualora al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

5. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture — uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

1. 901. La Commissione.

Sostituire i commi 19 e 20 con i seguenti:

19. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il numero 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis) I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerati come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale, nonché nella determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi. Dei voti espressi nella circoscrizione della Valle d'Aosta non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nella circoscrizione Valle d'Aosta è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale. »

b) al primo comma, dopo il numero 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis) Le liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato

indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. »

c) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

« L'elettore esprime un unico voto tracciando un segno sul contrassegno della singola lista collegata al candidato nel collegio uninominale. Tale voto si intende espresso anche per il candidato. Se l'elettore traccia un unico segno sul nominativo del candidato, il voto si intende espresso anche per la lista collegata. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato collegato ad una coalizione di liste, il voto è valido in favore del candidato, ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui è collegato. »

20. All'articolo 93 del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista singola o da ciascuna coalizione di liste e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, singola o coalizzata cui il candidato è collegato ovvero dai voti validi ad esso attribuiti. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizioni di liste. L'ufficio centrale elettorale comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 ed il totale dei voti validi nel collegio. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si

svolge sull'intero territorio nazionale. Si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 93-ter e 93-quater in quanto compatibili. »

1. 628. Nicoletti.

Sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, alla Tabella B Camera sostituire le parole da: La circoscrizione Trentino Alto Adige *fino alla fine del periodo con le seguenti:* La circoscrizione della regione Trentino Alto Adige è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

1. 182. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Sostituire il comma 21 con il seguente:

21. « ART. 93-bis. 1. — Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione della regione Trentino-Alto Adige, che è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

2. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza. ».

1. 185. Matteo Bragantini.

Al comma 21, capoverso ART. 93-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel complesso delle candidature nei collegi uninominali, contraddistinte dal medesimo contrassegno e presentate nella medesima circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con

arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità delle candidature medesime.

Conseguentemente, al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.

***1. 187.** Locatelli, Labriola.

Al comma 21, capoverso ART. 93-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel complesso delle candidature nei collegi uninominali, contraddistinte dal medesimo contrassegno e presentate nella medesima circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità delle candidature medesime.

Conseguentemente, al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.

***1. 467.** Roberta Agostini, Fabbri, Giuliani, Piccoli Nardelli, Carfagna, Polverini, Biancofiore, Giammanco, Petrenga, Mosca, Calabria, Elvira Savino, Castiello, Prestigiaco, Sandra Savino, Antezza, Carnevali, Villecco Calipari, Iori, Bargerò, Piccione, Albanella, Rotta, Marzano, Covello, Sbroolini.

Al comma 21, capoverso ART. 93-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 2500 e da non più di 3000, con le seguenti: 1500 e da non più di 2000.

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: 1000 e da non più di 1500, con le seguenti: 750 e da non più di 1000.

1. 300. Zaccagnini.

Al comma 21, capoverso ART. 93-quater, comma 1, alla lettera c) aggiungere in fine le parole: , detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato proclamato eletto un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato medesimo.

1. 188. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 21, capoverso ART. 93-quater, lettera c), dopo le parole: ciascuna lista, aggiungere le seguenti: , sottratti i voti dei candidati direttamente eletti nei collegi uninominali.

1. 189. Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 21, capoverso ART. 93-quater, lettera c), aggiungere in fine, le parole: che non siano proclamati eletti ai sensi del comma 2.

1. 190. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Tagliatela, Totaro.

Sopprimere il comma 22.

1. 191. Toninelli, Lombardi, Grillo, Daddone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Nuti.

Al comma 22, sostituire le parole: in entrambe le Camere con le seguenti: in almeno una delle due Camere.

1. 472. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Tagliatela, Totaro.

Al comma 22, aggiungere, in fine, le parole: ovvero ai partiti o ai gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare anche in un solo ramo del Parlamento prima del 28 aprile 2013.

- 1. 423.** La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Tagliatela, Totaro.

Al comma 22, aggiungere, in fine, le parole: ovvero ai partiti o ai gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare anche in un solo ramo del Parlamento alla data di insediamento del primo Governo della XII legislatura.

- 1. 580.** La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Tagliatela, Totaro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

l'articolo 8 è abrogato;

all'articolo 42, comma 1, le parole: « salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne » sono soppresse;

all'articolo 58, comma 2, le parole: « inumidendone la parte gommata » sono soppresse;

all'articolo 67, comma 1, numero 2), le parole: « al Pretore del mandamento » sono sostituite dalle seguenti: « per il tramite del comune — al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente, che ne rilascia ricevuta »;

all'articolo 67, comma 1, numero 3), le parole: « al Pretore del mandamento » sono sostituite dalle seguenti: « per il tramite del comune — al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente, che ne rilascia ricevuta ».

- 1. 0305.** Attaguile, Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Norma transitoria).

Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* della riforma della Parte II della Costituzione e, in mancanza della predetta riforma, entrano comunque in vigore trascorso un anno dalla loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

- 1. 0310.** Attaguile, Matteo Bragantini, Invernizzi.

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,00



17ALA0001860